


Aggiornamento Refresh 4° ciclo Specifiche Tecniche di Rilevazione



1.	INTRODUZIONE.....	3
1.1	IL PROGETTO REFRESH.....	3
1.2	CONTESTO E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.3	LA NUOVA PAC 2014-2020 ED IL RAPPORTO TRA “GREENING” E “REFRESH”	6
1.3.1	<i>Descrizione dei principali adempimenti previsti dal “Greening”</i>	6
1.4	LA NUOVA PAC 2014-2020 ED IL CONCETTO DI AMMISSIBILITÀ.....	9
1.4.1	<i>Il mantenimento delle superfici come condizione di ammissibilità secondo la nuova regolamentazione Comunitaria e Nazionale.</i>	9
1.4.2	<i>Nuove regole di fotointerpretazione volte al riconoscimento dei terreni non mantenuti.</i>	11
1.4.2.2	Riconoscibilità e classificazione del mancato rispetto dei criteri di mantenimento durante la fotointerpretazione Refresh.....	12
1.4.2.3	Seminativi.....	12
1.4.2.4	Aree seminabili abbandonate - codice 667 – definizione	13
1.4.2.5	Coltivazioni permanenti.....	13
1.4.2.6	Coltivazioni arboree abbandonate - codice 668.....	13
1.4.2.7	Prati permanenti senza tara	14
1.4.3	<i>Altri cambiamenti relativi al concetto di ammissibilità</i>	14
1.4.3.1	Elementi del paesaggio ed EFA	15
1.4.3.2	Layer delle Aree di Interesse Ecologico.....	17
1.4.3.3	Altre coltivazioni permanenti (codice 669)	17
1.4.3.4	Prati permanenti	18
1.4.4	<i>Classificazione dei prati permanenti con tara</i>	19
1.4.5	<i>Superfici non eleggibili</i>	22
1.4.6	<i>Coltivazioni arboree consociabili e seminativi.</i>	23
1.4.7	<i>Fotointerpretazione delle strade e piste poderali e/o interpoderali.</i>	24
1.4.8	<i>Novità relative alla fotointerpretazione del Bosco RE</i>	26
1.4.9	<i>Piano di Volo del quarto triennio Refresh</i>	28
2.	METODOLOGIA OPERATIVA 2017	29
1.5	CARICAMENTO DELLO STRATO REFRESH + EFA	31
1.6	PROCEDURA DI CALIBRAZIONE DELLE ORTOFOTO	31
1.7	AGGIORNAMENTO DELL’USO DEL SUOLO	34
1.7.1	<i>La procedura di classificazione</i>	38
1.7.2	<i>Le codifiche del “Refresh Agricolo” e del “Refresh Esteso”</i>	41
1.8	AGGIORNAMENTO ED ESTENSIONE DELLO STRATO EFA.....	44
1.9	FASE 1 - ELABORAZIONE GENERALE SU TUTTO IL TERRITORIO.	44
1.9.1	<i>Fase 2 - Intersezione “Aziendale” ed Approfondimento grafico:</i>	46
1.9.2	<i>Fase 3 – Aggiornamento Refresh “EFATO” estensione della fase 2 a tutto il territorio e revisione completa dello strato EP/EFA.</i>	46
3.	GLOSSARIO.....	48

1. INTRODUZIONE

1.1 Il Progetto Refresh

Il SIPA (o LPIS) del SIAN, istituzionalmente finalizzato alla verifica di ammissibilità delle superfici agricole ai diversi regimi di aiuto comunitari, costituisce senz'altro la più vasta e coerente base dati geografica esistente a livello nazionale, sia per la mole di dati prodotta negli anni, sia per la frequenza di aggiornamento dei dati stessi. Il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole insieme alle altre basi di dati del sian è parte integrante del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) Italiano che può essere identificato nel SIAN e ne rappresenta la parte territoriale e grafica.

Con il progetto "Refresh" ne è stato pianificato l'aggiornamento periodico mediante fotointerpretazione massiva di ortofoto aeree acquisite con cadenza triennale.

Il progetto "Refresh" cominciato nel 2007, è nato con l'obiettivo di pianificare in maniera organica l'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo del SIPA del SIAN, che rappresenta lo strumento con cui l'Italia verifica l'ammissibilità dei terreni agricoli ai diversi regimi di aiuto comunitari..

Il patrimonio informativo del SIPA proviene da un'attività iniziale di rilevamento, avviata nel 1998 per censire in tre anni (1998/2000) tutte le superfici dichiarate a contributo. Negli anni successivi, questo primo impianto è stato mantenuto aggiornato in maniera disomogenea ed episodica con i controlli obbligatori previsti dai regolamenti comunitari e con interventi di fotointerpretazione a tappeto legati alla creazione degli schedari o ad aggiornamenti propriamente detti guidati soprattutto dalla disponibilità di nuove informazioni fotografiche.

Nel triennio 2007/2009, tale patrimonio è stato completamente rinnovato (Refresh) utilizzando immagini aeree ad alta risoluzione, in particolare ortofoto a colori con risoluzione spaziale di 50 cm; dal 2014 sono state introdotte per alcune zone immagini con risoluzione di 20 cm. che nel 2017 coprono l'intera superficie aggiornata. Questo passaggio permetterà in prospettiva l'adeguamento del sistema a quanto stabilito dall'Art. 70 del Reg (UE) N° 1306/2013 che prevede che dal 2016 vengano utilizzate nel SIGC "ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000".

Dal 2014 AGEA ha acquisito, quando disponibili, i DTM Regionali con 5 metri di risoluzione per la realizzazione delle immagini con risoluzione nominale di 20 cm..

La metodologia di fotointerpretazione adottata prevede la delimitazione completa degli appezzamenti (intesi come porzioni continue di terreno con una copertura/uso del suolo omogenei) indipendentemente dai confini catastali e dalla consistenza territoriale delle aziende registrate nell'anagrafe del SIAN.

Il presente documento recepisce le raccomandazioni dei Servizi della Commissione Europea e del Centro Comune di Ricerca di Ispra (JRC) e le novità legate alla Riforma della PAC 2014-2020 con particolare riferimento al "Greening".

1.2 Contesto e quadro normativo di riferimento

Numerose disposizioni normative emanate negli anni dall'Unione Europea hanno richiesto agli Stati Membri di realizzare degli strumenti efficaci di controllo del territorio a supporto dell'erogazione dei contributi comunitari, in particolare nel settore dei pagamenti diretti.

Il Reg. (CE) 3508/92 del 27 novembre 1992, ha promosso e finanziato un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC, IACS in inglese) che, pur nella discrezionalità di ciascuno Stato Membro, prevedeva la realizzazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS in inglese) a supporto dei controlli nei settori delle produzioni vegetali e zootecniche.

Esso prevedeva, tra l'altro:

- una base di dati informatizzata;
- un sistema alfanumerico di identificazione delle particelle e di registrazione degli animali;
- la compilazione di una domanda di aiuto;
- un sistema integrato di controllo.

Con "Agenda 2000" il Reg. (CE) 1593/2000, a modifica del citato Reg. (CE) 3508/92, ha introdotto un sistema di identificazione territoriale basato su sistemi GIS – LPIS (Land Parcel Identification System – SIPA in italiano: Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), che supera il livello informativo alfanumerico e introduce l'uso di tecniche informatizzate nell'ambito di sistemi GIS per l'identificazione delle parcelle agricole attraverso l'impiego di immagini ortorettificate.

Nella definizione delle regole di costituzione e di aggiornamento, manutenzione ed evoluzione del SIPA devono essere considerati ed integrati tutti i concetti utili al suo funzionamento derivati dalla legislazione comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al concetto di eleggibilità.

In seguito alla riforma del 2003, il sistema è stato quindi aggiornato al "disaccoppiamento" dei premi ed all'aumentata attenzione al "secondo pilastro", sulla base dei Regolamenti CE: *n. 73/2009; n. 1120/2009; n. 1121/2009; n. 1122/2009 (vedi in particolare art.li 33-34-35)*

Infine, più recentemente il sistema è stato nuovamente riconsiderato alla luce dei Regolamenti che hanno disegnato l'architettura della "nuova PAC 2014/2020", abrogando molta della legislazione precedente, introducendo una serie di misure "ambientali" e rivoluzionando il concetto di superficie eleggibile.

- *REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 - sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008*
- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 499/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati*

- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 - che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità*
- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 907/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 - che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro*
- *REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 - recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità*
- *REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 908/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2014 - recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza*
- *REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 - recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio*
- *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 639/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 - che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento*
- *REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 - recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune*

La normativa "ufficiale" è stata ed è poi continuamente interpretata ed approfondita per mezzo di una serie di "linee guida" redatte dalla Commissione direttamente o dai suoi servizi tecnici, con valore di "raccomandazioni", in particolare per quanto riguarda la gestione del SIPA assumono particolare rilievo le seguenti emissioni:

- [DSGC/2014/33](#): *LPIS guidelines: Guidance document (revised version after simplification) on the Land Parcels Identification System (LPIS) under articles 5, 9 and 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 640/2014*
- [DSGC/2014/31](#): *Guidance document (revised version after simplification) on the establishment of the EFA layer referred to in article 70(2) of Regulation (EU) 1306/2013*
- [DS/EGDP/2015/02](#): *Guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment (greening)*
- [DS-CDP-2015-10 \(LPIS TG MLL\)](#) *technical guidance on Management of different layers in LPIS, applicable for interaction between LPIS data sets*
- [TG UPDATE](#) *This technical guidance describes the LPIS reference parcel update cycle. Update concerns the part of the database upkeep activities that deal with the changes of land over time.*

2. GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA CHE HANNO INFLUENZATO L'ARCHITETTURA REFRESH

2

2.1 La nuova PAC 2014-2020 ed il rapporto tra “Greening” e “Refresh”

La riforma della PAC, entrata in vigore a gennaio 2015, stabilisce, con il Regolamento UE 1307/2013, Artt. 46-49 e successive modifiche ed integrazioni, che ai fini del pagamento del premio annuale, a partire dalla campagna 2015, debba essere controllato il rispetto delle regole del “Greening”, ovvero l'adempimento delle “pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente”.

Non sempre questi adempimenti possono essere controllati con il SIPA, ma è importante che il Sistema sia impostato in maniera tale da poter accogliere le informazioni utili ai fini del greening che è in grado di rilevare e che sia capace di metterle a disposizione del SIGC.

Di conseguenza diventa essenziale che gli obblighi e gli elementi costituenti della politica Greening siano conosciuti dagli operatori che si accingono all'aggiornamento dello strato Refresh per affrontare la fotointerpretazione con la consapevolezza necessaria.

2.2 Descrizione dei principali adempimenti previsti dal “Greening”

Le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente che consentono il rispetto dei requisiti del Greening, sono:

- a) diversificazione delle colture;
- b) mantenimento del rapporto tra prato permanente esistente nel 2015 e superficie agricola totale (*DS/EGDP/2015/02*);
- c) mantenimento o creazione di aree di interesse ecologico (EFA) sulla superficie agricola;
- d) soddisfacimento di una o più delle pratiche menzionate tramite l'adozione di pratiche equivalenti, ossia pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore.

La diversificazione delle colture prevede la compresenza di più colture a livello aziendale ed ha una valenza ambientale soprattutto in relazione alla conservazione della fertilità dei suoli e della biodiversità.

Il mantenimento nel tempo delle superfici investite a prati permanenti e prati pascoli, che contribuiscono al sequestro del carbonio, alla tutela della biodiversità ed al contrasto dell'erosione del suolo, prevedendo anche in determinate situazioni il divieto di aratura e conversione di tali superfici. I prati permanenti considerati sono (art 4 Reg 1307/2014) le superfici utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più. In tale definizione sono compresi i prati stabili, i prati pascolo ed i pascoli naturali, puliti o con tara fino ad un massimo del 50%. Vi appartengono inoltre le superfici indicate dalle Regioni come oggetto di pratiche locali di pascolamento anche quando la percentuale di tara dovesse superare il 50% fino a raggiungere al massimo il 70% (articolo 7 comma 9, lettera d del DM 6513 del 18 novembre 2015 e s.m. ed i.).

Il rispetto della norma si valuta a livello nazionale, verificando che il rapporto tra superfici a prato permanente e superficie agricola totale non diminuisca di più del 5% rispetto al rapporto di riferimento calcolato dallo Stato Membro nel 2015.

Le aree di interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area) sono aree a forte valenza ecologica per motivi diversi (protezione della fauna selvatica, sequestro del carbonio, protezione dall'inquinamento delle acque superficiali e di falda, contrasto dell'erosione del suolo, mantenimento della biodiversità vegetale ed animale, ecc.).

Molti EFA sono anche **elementi caratteristici del paesaggio** protetti dalla Condizionalità e, di conseguenza, superfici eleggibili a tutti gli effetti facenti parte della "[parcella agricola](#)" alla quale vengono attribuiti; questi per l'Italia sono rappresentati da:

Elementi del paesaggio (EP) protetti dalla condizionalità

- terrazzamenti;
- stagni e laghetti con superficie massima di 0,3 ha, compresa una fascia di vegetazione ripariale fino a una larghezza di 10 metri, esclusi i serbatoi in cemento o plastica;
- siepi o fasce alberate di larghezza fino a 20 m;
- alberi isolati;
- alberi in filare;
- fossati di ampiezza massima 10 m, esclusi i canali con pareti di cemento;
- muretti di pietra tradizionali.

Altri elementi del paesaggio non sono protetti dalla condizionalità ma valgono comunque come EFA, pur essendo elementi territoriali importanti dal punto di vista ambientale, non rientrano tra gli elementi del paesaggio protetti dalla condizionalità e, di conseguenza, non rappresentano superficie eleggibile e non sono soggetti all'obbligo del mantenimento, a meno che non lo siano per altre regole Nazionali o locali; essi sono:

- bordi dei campi non coltivati con larghezza compresa tra 1 e 20 m, privi di qualsiasi produzione agricola;
- gruppi di alberi e boschetti con superficie massima di 0,3 ha;
- fasce tampone ripariali;
- ettari agroforestali (art. 44 del reg. 1698/2005 e art. 23 del reg. 1305/2013);
- superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
- superfici oggetto di imboschimento (art. 31 del reg. 1257/99, art. 43 del reg. 1698/05 e art. 22 del reg. 1305/139).

Altre superfici temporanee valide ai fini EFA:

- superfici con colture azotofissatrici;
- bordi dei campi temporanei, zone seminabili temporaneamente non coltivate.
- terreni lasciati a riposo;
- fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste.

Il 1 agosto 2014 l'Italia ha definito gli elementi che sono da considerare come EFA ai fini del calcolo del contributo legato al Greening e le proprie scelte in relazione all'utilizzo dei fattori di conversione e ponderazione previsti dall'art 46(2) e (3) del Reg. (EU) n°1307/2013.

Successivamente, il 1° ottobre 2014 ha fornito ulteriori informazioni dettagliate su quali degli EFA previsti sono soggetti anche a vincoli nell'ambito della condizionalità e su quali, eventuali parametri differenti da quelli regolamentari debbano essere presi in considerazione per questi EFA (protetti dalla condizionalità) in luogo dei parametri previsti dalla legislazione comunitaria.

Tabella 1 - riepilogo delle caratteristiche degli EFA attivati dall'Italia

TIPO DI EFA			CONDIZIONALITA'			FATTORI DI CONVERSIONE		
EFA	tipo di elemento	dimensioni e definizioni	elemento del paesaggio	GAEC	CGO	conversione	ponderazione	Tot
Terrazzamenti	lineare	lunghezza minima 25m; altezza minima 0,5m	SI	SI	NO	2	1	2
Siepi o fasce alberate	lineare	lunghezza minima 25m; larghezza massima 20 m	SI	SI	SI (CGO2)	5	2	10
Alberi isolati	puntuale	alberi non fruttiferi con diametro della chioma maggiore di 4m	SI	SI	SI (CGO2)	20	1.5	30
Alberi in filare	lineare	lunghezza minima 25m; diametro minimo della chioma 4 m, tranne che per " <i>cupressus sempervivens</i> " e " <i>populus nigra</i> " per i quali diventa 1m, spazio tra le chiome non superiore a 5m	SI	SI	SI (CGO2)	5	2	10
Gruppi di alberi e boschetti	areale	superficie massima 3000m ²	NO	NO	NO	na	1.5	1.5
Bordi dei campi	lineare	larghezza compresa tra 1 e 20m	NO	NO	NO	6	1.5	9
Stagni	areale	superficie massima 3.000 m ² , purché non impermeabilizzati artificialmente; comprensivi della vegetazione ripariale	SI	SI	NO	na	1.5	1.5
Fossati e canali	lineare	larghezza massima di 10m purché non cementati	SI	SI	NO	3	2	6
Muretti tradizionali	lineare	lunghezza minima 25m; altezza minima 0,3m, massima 5m; larghezza minima 0.5m, massima 5m	SI	SI	NO	1	1	1
Fasce tampone ripariali	lineare	larghezza minima 1m, massima 10m	NO	SI	SI (CGO1- ZVN)	6	1.5	9
Ettari Agroforestali	areale	NO	NO	NO	NO	na	1	1
Strisce lungo i bordi forestali senza produzione	lineare	larghezza minima 0.5 metri; ammesso il taglio e lo sfalcio; larghezza massima 10 metri	NO	NO	NO	6	1.5	9
Strisce lungo i bordi forestali con produzione	lineare	larghezza minima 0.5 metri; ammesso il taglio e lo sfalcio; larghezza massima 10 metri	NO	NO	NO	no	0.3	0.3

TIPO DI EFA			CONDIZIONALITA'			FATTORI DI CONVERSIONE		
EFA	tipo di elemento	dimensioni e definizioni	elemento del paesaggio	GAEC	CGO	conversione	ponderazione	Tot
Cedui a rotazione rapida	areale	specie ammesse: salice, pioppo, ontano, olmo, platano, paulownia, acacia saligna- nessun vincolo su fertilizzazione o trattamenti fitosanitari	NO	NO	NO	no	0.3	0,3
Superfici rimboschite	areale	rimboschimenti che ai sensi dell'articolo 32 del Reg.1307, paragrafo 2, lettera b), punto ii) (per m2) hanno maturato titoli nel 2008 per misure legate allo SR	NO	NO	NO	na	1	1
Terreni a riposo	areale	NA	NO	NO	NO	0	1	1
Colture azotofissatrici	areale	elenco delle specie ammesse vedi allegato III al DM 01/08/2014	NO	NO	NO	NO	0,7	0,7

Tabella 2 - Codici EFA

Codice EFA	Descrizione	EP	Vincoli dimensionali (*)
783	ALBERI IN FILARE	SI	Chioma>4m – Distanza tra le chiome<5m – L>25m – LA<20m
784	STAGNI E LAGHETTI	SI	A<3.000mq
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	NO	A<3.000mq
786	FOSSATI E CANALI	SI	LA<10m
787	MURETTI TRADIZIONALI	SI	L>25m – 0,5m<LA<5m – 0,3m<H<5m
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	SI	L>25m – LA<20 – C>20%
789	MARGINI DEI CAMPI	NO	LA<20m
790	TERRAZZAMENTI	SI	L>25m – H>0,5m
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	NO	L>25m – LA<10m
793	ALBERI ISOLATI	SI	Chioma>4m

2.3 La nuova PAC 2014-2020 ed il concetto di ammissibilità

2.3.1 Il mantenimento delle superfici come condizione di ammissibilità secondo la nuova regolamentazione Comunitaria e Nazionale.

Dal 1° gennaio 2015 con l'entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria (Regolamento (UE) 1307/2013) il vecchio concetto di "mantenimento di una superficie in buone condizioni agronomiche ed ambientali" è cambiato, passando da elemento di valutazione della condizionalità ambientale ad elemento centrale dell'ammissibilità al pagamento, con l'introduzione dei concetti di:

1. **criteri per il mantenimento della superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo ed alla coltivazione
2. **attività agricola minima** da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente

Con questo regolamento il legislatore comunitario si è posto il problema di definire meglio i margini di discrezionalità precedentemente lasciati agli Stati membri nell'ambito della definizione degli obblighi di mantenimento delle superfici agricole.

Si richiama in proposito il considerando n. 7 del Reg (UE) n. 1307/2013 del Consiglio:

Considerando n. 7 del Reg (UE) 1307/2013

Al fine di assicurare la certezza del diritto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione del quadro all'interno del quale gli Stati membri devono definire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente, nonché i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e per determinare le pratiche locali tradizionali nel prato permanente e nel pascolo permanente ("prato permanente").

L'articolo 4 paragrafo 1 lettera c del Regolamento 1307/2013 definisce:

"attività agricola"

- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,*
- ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o*
- iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;*

L'articolo 4 paragrafo 2 lettera a del Regolamento 1307/2013 asserisce poi che Gli Stati membri:

- a) stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);*

I successivi atti delegati della Commissione riprendono e specificano quanto introdotto dai Regolamenti principali in materia di mantenimento delle superfici agricole. Infatti, l'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 639/2014 così dispone:

Articolo 4

Quadro dei criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

1. *Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari sono stabiliti dagli Stati membri secondo una o entrambe le seguenti modalità:*

a) *gli Stati membri richiedono che l'agricoltore svolga **almeno un'attività annuale**. Ove giustificato per motivi ambientali, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività realizzate solo ogni secondo anno;*

b) *gli Stati membri definiscono **le caratteristiche che la superficie agricola deve avere** per poter essere considerata mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.*

2. *Nello stabilire i criteri di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono distinguere tra diversi tipi di superfici agricole.*

l'Amministrazione Italiana ha ripreso quanto stabilito nei regolamenti comunitari con il **Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014** e successive modifiche ed integrazioni e con la circolare AGEA 425 del 27 settembre 2015.

L'articolo 2 lettera a del DM 6513/2014 definisce:

*“criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” di cui all’articolo 4 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014: **attività con cadenza annuale** consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità....*

Il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 art. 2 (con i successivi chiarimenti MIPAAF dell’08/05/2015 e 29/05/2015) considera una superficie agricola come mantenuta in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione:

“quando è accessibile, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisogna di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato”.

Pur nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dalla normativa (Art. 93 Reg. (UE) N. 1306/2013 - DM 23 gennaio 2015), l’attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

- a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;*
- b) limitare la diffusione delle infestanti;*
- c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;*
- d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.*

La Circolare Agea 425/2015 stabilisce, per i diversi tipi di superficie agricola, i differenti criteri riportati nella tabella seguente che è parte integrante della circolare stessa:

Tipo di superficie agricola	Criterio utilizzato (art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 639/2014)	Descrizione del criterio	Motivo della scelta
Superfici seminabili	Caratteristiche della superficie agricola ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 639/2014).	Possibilità di accedere per lo svolgimento dell’attività agricola ordinaria. La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali.	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale.
Prati permanenti	Caratteristiche della superficie agricola ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 639/2014).	Possibilità di accedere per lo svolgimento dell’attività agricola ordinaria. La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali e il cotico erboso non presenta sovra o sottosfruttamento.	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale o si è verificato uno sfruttamento non corretto del pascolo.
Colture permanenti	Caratteristiche della superficie agricola ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 639/2014).	La copertura della superficie è tale da non costituire potenziale innesco di incendi e vi è una limitata presenza di erbe infestanti pluriennali e le colture presentano un equilibrato sviluppo vegetativo.	In caso contrario non sarebbe stata effettuata alcuna attività annuale e la superficie non è in uno stato potenzialmente idoneo alla coltivazione senza l’intervento di mezzi non ordinari (potatura di riforma).
Pascolo magro	Svolgimento di attività annuali o biennali per giustificati motivi ambientali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014).	Superfici a pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.	Su queste superfici non è possibile altra attività agricola se non un turno di pascolo

In pratica Agea interviene definendo le caratteristiche che i diversi tipi di superfici devono presentare affinché sia presumibile che siano stati rispettati i criteri minimi di riferimento.

2.3.2 Nuove regole di fotointerpretazione volte al riconoscimento dei terreni non mantenuti.

Tutte le superfici agricole risultano soggette ai “criteri del mantenimento”, ad esclusione di quelle a prato permanente caratterizzate da vincoli ambientali (altitudinali e di pendenza): queste ultime devono rispettare il requisito di “attività agricola minima” e quindi per lo meno essere pascolate; le

Regioni possono indicare le zone (all'interno di quelle naturalmente mantenute) per le quali l'attività minima può essere effettuata con cadenza biennale.

IL DM 1420 del 26 febbraio fissa inoltre il carico di bestiame minimo espresso in UBA/ha ed il turno di pascolamento da rispettare per poter definire assolto l'obbligo di mantenimento quando il criterio di mantenimento utilizzato sia il pascolamento.

Le Regioni inoltre ai sensi degli articoli 2 e 3 del medesimo DM 1420 possono derogare ai carichi minimi stabiliti indicando le zone per le quali ritengono di applicare tali deroghe ma questo tipo di controllo è un controllo sostanzialmente amministrativo, effettuato per mezzo di un incrocio con la banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

In sostanza l'agricoltore, quando non dovesse coltivare i terreni per i quali chiede un contributo o li volesse utilizzare esclusivamente come pascoli, deve garantire alcuni interventi minimi per evitare che i terreni perdano la loro capacità produttiva andando verso una situazione di abbandono.

Nel caso in cui i terreni siano coltivati, la coltivazione stessa assolve questo obbligo. Il problema maggiore dal punto di vista del controllo si pone per i terreni scarsamente utilizzati o utilizzati in maniera saltuaria e/o molto estensiva come i pascoli.

Per recepire le novità introdotte dalla nuova normativa Comunitaria e Nazionale sono stati introdotti due nuovi codici di fotointerpretazione che individuano i seminativi abbandonati e le coltivazioni permanenti abbandonate.

Agea non ha ritenuto di inserire un codice per i pascoli permanenti abbandonati in quanto il meccanismo della valutazione della percentuale di elementi non pascolabili già in vigore è di per se sufficiente a registrare la modifica della percentuale di ammissibilità dei pascoli anche in funzione del loro grado di utilizzo.

2.3.2.2 Riconoscibilità e classificazione del mancato rispetto dei criteri di mantenimento durante la fotointerpretazione Refresh

Gli ultimi Audit della Commissione Europea tenutisi lo scorso anno in Artea, Agrea ed Agea nel periodo di luglio ed agosto hanno più volte messo in evidenza le supposte carenze del LPIS Italiano nel riconoscimento dei terreni abbandonati nel LPIS e la verifica dei criteri minimi di mantenimento durante l'effettuazione dei Controlli Oggettivi. la classificazione di un terreno come abbandonato toglie l'eleggibilità a queste superfici ed andrebbe effettuata solo con un grado di certezza sufficiente.

È necessario quindi porre particolare attenzione a queste situazioni e, quando sia necessario, prevedere l'acquisizione di chiavi di lettura sul terreno. I risultati di questi rilievi dovranno essere conservati e messi a fattor comune comunicandoli al coordinamento.

L'aggiornamento dello strato Refresh, avendo cadenza triennale, consente di evidenziare le variazioni di copertura del suolo legate al mancato mantenimento dei terreni solo quando queste sono protratte nel tempo e cominciano a diventare evidenti. In sostanza quando diventano visibili i segni dell'abbandono.

Si riportano di seguito i criteri da utilizzare durante la fotointerpretazione Refresh relativamente all'analisi dei criteri di mantenimento, per le diverse tipologie di usi eleggibili del suolo e le definizioni dei nuovi codici dell'abbandono.

2.3.2.3 Seminativi

I terreni che rappresentano il dominio di questo tipo di analisi sono quelli situati in un contesto esclusivamente “seminativo”, cioè di coltivazioni erbacee di pieno campo senza allevamenti. In questo contesto se i segni dell'abbandono sono riconoscibili sia sull'ultima immagine disponibile che sull'immagine aggiornata dovranno essere classificati:

- come prati permanenti senza tara (codice 638) se ancora non ci sono tare visibili o se le tare non superano il 5% della superficie (Rif. DM 6513 del 18 novembre 2014, articolo 7 (9-a))
- come seminativi abbandonati (con il codice 667: “aree seminabili abbandonate”) se la ricolonizzazione da parte delle essenze spontanee arbustive o arboree è evidente e rappresenta più del 5% della superficie dell'appezzamento.

2.3.2.4 Aree seminabili abbandonate - codice 667 – definizione

Si tratta dei seminativi sicuramente abbandonati sulla base del riscontro su immagini nel corso di un periodo di più di tre anni per i quali si assiste alla ricolonizzazione da parte di specie arboree ed arbustive perenni in un conteso territoriale di coltivazioni erbacee da pieno campo in cui si possa escludere l'utilizzo pascolivo.

I segni del mancato mantenimento prolungato devono essere riconoscibili già sull'ultima immagine disponibile ed evidenti nell'immagine aggiornata.

Questi terreni dovranno essere classificati come seminativi abbandonati con il codice 667 solo se:

- il contesto è esclusivamente seminativo senza pascoli né strutture di ausilio all'allevamento;
- la ricolonizzazione da parte delle essenze spontanee arbustive o arboree è evidente e rappresenta più del 5% della superficie dell'appezzamento, altrimenti, se ancora non ci sono tare visibili o se le tare non rappresentano più del 5% della superficie devono essere classificati come prati permanenti senza tara con il codice 638. Naturalmente il codice deve essere utilizzato anche nel caso le tare fossero rappresentate da elementi non eleggibili diversi da essenze vegetali come ad esempio rifiuti di vario genere, pietre, macchine abbandonate, etc.

2.3.2.5 Coltivazioni permanenti

Quando nelle coltivazioni permanenti, siano evidenti i segni dell'abbandono (filari caduti, vegetazione arbustiva ed arborea che ha colonizzato l'interfilare, mancanza di sfalci o lavorazioni, potature inesistenti etc.) sia sull'immagine di archivio disponibile che sull'immagine aggiornata, queste andranno classificate come da definizione del nuovo codice 668:

2.3.2.6 Coltivazioni arboree abbandonate - codice 668

Sono le coltivazioni arboree o arbustive permanenti (specializzate o meno) che non sono state oggetto di manutenzione per un periodo talmente lungo da essere visibilmente riconoscibili da fotointerpretazione l'abbandono, la ricolonizzazione da parte di essenze spontanee poliennali erbacee ed arboree, l'incuria. Si manifesta la perdita della struttura e del modello caratteristici della coltivazione specializzata, la comparsa di fallanze, di piante morte, la caduta dei filari, la perdita della simmetria negli impianti specializzati, una tessitura maggiormente scabra in ogni tipo di impianto etc.

Per classificare un impianto arboreo con questo codice i segni dell'abbandono (filari caduti, vegetazione arbustiva ed arborea che ha colonizzato l'interfilare, mancanza di sfalci o lavorazioni, potature inesistenti etc.) devono essere già visibili sull'immagine di archivio disponibile ed evidenti sull'immagine aggiornata.

2.3.2.7 Prati permanenti senza tara

Anche per i prati permanenti (ex pascoli) senza tara (codice 638) assume particolare rilevanza l'attenzione al contesto:

- in presenza di un contesto "pascolivo", i terreni con visibili "segni" di Tara, ovvero quando cespugli ed alberi cominciano a colonizzare il pascolo in misura maggiore del 5% della superficie, dovranno essere classificati con la classe di pascolo con tara corrispondente, cioè con il codice 659 (prato permanente con tara al 20%) o con il codice 654 (prato permanente con tara al 50%).
- In presenza di un contesto "seminativo", cioè dove la classificazione come pascolo senza tara deve già essere considerata come un primo segno di abbandono, l'evoluzione verso una classe di tara superiore diventa la conferma di questo comportamento ed allora non appena la % di tara supera il 5% dovranno essere classificati come "seminativi abbandonati" con il codice 667.

2.3.3 Altri cambiamenti relativi al concetto di ammissibilità

I nuovi regolamenti che definiscono l'infrastruttura della riforma, così come le linee guida per l'evoluzione dei sistemi LPIS Europei, introducono un nuovo concetto di superficie ammissibile al premio e descrivono come queste superfici devono essere registrate. Come regola generale diventa un obbligo, per ciascun sistema LPIS, ricondurre la superficie agricola a tre gruppi di colture ammissibili:

- Seminativi (terre arabili)
- Coltivazioni permanenti
- Prati permanenti - così come definiti dall'art. 4 (1) (h), della R.1307/2013)¹, applicabile a partire dall'esercizio 2015.

Per l'Italia questa non è una completa novità in quanto i pascoli con tara erano già da tempo contemplati dal nostro sistema di identificazione delle parcelle agricole. La novità vera è che diventa necessario discernere in fase di fotointerpretazione le superfici coltivate a prato ed escluse dall'avvicendamento per almeno 5 anni (che fino ad oggi erano spesso classificate come seminativi), dai terreni arativi propriamente detti.

¹ "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

Questa distinzione, oltre a rappresentare un obbligo Comunitario, è importante anche perché dal corretto computo della superficie aziendale totale a seminativi (esclusi i prati polifiti permanenti) dipendono alcuni degli obblighi “greening” dell’azienda:

- Sopra i 10 ettari scatta l’obbligo della diversificazione colturale;
- Sopra i 15 ettari scatta l’obbligo di possedere, o di costituire se assenti, le Aree di Interesse Ecologico per una percentuale di almeno il 5% della superficie aziendale.

Dal corretto computo delle superfici a prato permanente invece, derivano alcune possibilità di esenzione dagli obblighi greening anche per le aziende con superfici a seminativo di entità rilevante:

- ai sensi degli articoli 44 (3)(b) (diversificazione) e 46 (4) (b) (EFA) del Regolamento (UE) 1307/2013 infatti, sono esonerate dall’obbligo della diversificazione e da quello delle EFA le aziende:
 - *la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;*

2.3.3.1 Elementi del paesaggio ed EFA

Sempre in materia di eleggibilità, dal 2015 diventano ammissibili gli Elementi del Paesaggio (EP) protetti dalla condizionalità. Si riporta di seguito la classificazione relativa in termini di eleggibilità.

EFA EP: sono quegli elementi che lo Stato Italiano ha protetto con l’obbligo al rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (ex BCAA 4.4; nuova BCAA 7) attraverso la condizionalità. Sono quelli che nella [tabella 2](#) hanno un “SI” nella colonna “**elemento del paesaggio**”; questi:

- devono essere registrati nel Layer EFA e di conseguenza nello strato Refresh
- sono da considerare a tutti gli effetti **superfici eleggibili** cioè ammissibili al contributo e facenti parte della parcella agricola, ai sensi dell’articolo 9 (2) del Reg. (UE) 640/2014. e
- dovranno essere considerati (ai fini dei pagamenti) equivalenti al tipo di superficie eleggibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea).
- solo quando **ricadono su**, o **sono adiacenti ad** un seminativo, valgono come **EFA**.
- per il calcolo della superficie eleggibile viene considerata la superficie del poligono.
- per il calcolo della superficie valida ai fini EFA vengono utilizzati i fattori di conversione e ponderazione applicati alla dimensione prevista (lunghezza, area, numero a seconda del tipo), ottenendo quindi una superficie virtuale indipendente da quella reale del poligono.
- Essi sono:
 - **Terrazzamenti**
 - **Stagni e laghetti fino a 3000 m² di superficie**

- **Siepi e fasce alberate**
- **Alberi in filare**
- **Alberi isolati**
- **Fossati e canali**
- **Muretti tradizionali**

Altri EFA stabili: sono quelli che nella tabella 2 hanno un NO nella colonna elementi del paesaggio ([in realtà sono anch'essi elementi del paesaggio ma non sono protetti dalla condizionalità](#)):

- devono essere registrati nel Layer EFA e di conseguenza nello strato Refresh in quanto elementi stabili.
- sono validi ai fini del calcolo della superficie EFA per le aziende che ne hanno l'obbligo solo se sono situati sopra o sono adiacenti a superfici a seminativo o ad altri elementi del paesaggio che abbiano valore di seminativi ed in ogni caso sono considerati come **superfici non eleggibili**.
- per il calcolo della superficie valida ai fini EFA vengono utilizzati i fattori di conversione e ponderazione applicati alla dimensione prevista (lunghezza, area, numero), ottenendo quindi una superficie virtuale indipendente da quella reale del poligono.
- Essi sono:
 - **Gruppi di Alberi e boschetti fino a 3000 m²** di superficie massima situati al di sopra dei seminativi.
 - **Bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri** adiacenti a terreni seminativi.
 - **Fasce tampone lungo qualsiasi tipo di corso d'acqua di larghezza compresa tra 1 e 10 metri.**

Altre superfici stabili già eleggibili a contributo con valore di EFA: sono superfici valide ai fini EFA ma non hanno nessun impatto sulla classificazione Refresh in quanto verranno classificati come in precedenza.

- **Ettari Agroforestali (oggettivamente)**
- **Cedui a rotazione rapida (681 o 500)**
- **Superfici rimboschite (500 o 650)**

Altri EFA temporanei: sono quegli usi del suolo che l'agricoltore può decidere di realizzare se la superficie EFA dei seminativi della propria Azienda non è sufficiente a coprire la percentuale minima prevista dall'obbligo greening e sono rappresentati da porzioni di terreno seminativo utilizzate in un modo riconosciuto come importante sotto il profilo ambientale ai sensi della legislazione (comunitaria e Nazionale) vigente; non devono essere riconosciute durante la fotointerpretazione Refresh. Essi sono:

- **Terreni lasciati a riposo**
- **Colture azotofissatrici** tra quelle contemplate nell'allegato III al DM 6513 del 18 Novembre 2014.

- **Margini dei campi coltivabili temporaneamente non coltivati.**
- **Strisce di seminativo lungo i bordi forestali** senza produzione
- **Strisce di seminativo lungo i bordi forestali** con produzione

2.3.3.2 Layer delle Aree di Interesse Ecologico

Gli ultimi Audit della Commissione Europea tenutisi lo scorso anno in Artea, Agrea ed Agea nel periodo di luglio ed agosto hanno messo in evidenza delle supposte carenze del LPIS Italiano nella distinzione tra le diverse classi di Aree di interesse ecologiche censite nel LPIS; sono stati rilevati (dagli auditors della Commissione) alcuni errori di classificazione (fossati interpretati come siepi o viceversa margini dei campi interpretati come fossati etc.) e spesso disomogeneità di interpretazione per elementi simili in zone adiacenti. È necessario porre particolare attenzione a queste situazioni utilizzando tutti gli strumenti a disposizione come la consultazione delle immagini di archivio e dei dati dichiarativi e, quando sia necessario, prevedere l'acquisizione di chiavi di lettura sul terreno. I risultati di questi rilievi dovranno essere conservati e messi a fattor comune comunicandoli al coordinamento.

Sulla base delle indicazioni fornite dai nuovi regolamenti, Agea nel 2015 ha provveduto alla costituzione del layer EFA, integrato nello strato Refresh preesistente, cioè sono stati censiti gli EFA stabili (punti 1 e 2 del paragrafo precedente) all'interno delle aziende con superficie seminativa maggiore di 15 ha. Per le modalità di costituzione si rimanda alle Specifiche Tecniche adottate (specifiche_tecniche_efa_v_2_0_6_feb2015, allegato tecnico efa_v1_1), disponibili nell'area pubblica del sito SIAN, che dovranno essere utilizzate come riferimento per le attività previste in fase di aggiornamento Refresh, ossia:

- estensione della fotointerpretazione all'intera superficie provinciale;
- aggiornamento delle EFA già individuate sulla base delle ortofoto aggiornate.

2.3.3.3 Altre coltivazioni permanenti (codice 669)

Con l'applicazione della Riforma della PAC diventano coltivazioni permanenti tutte quelle coltivazioni non necessariamente arboree che escono dall'avvicendamento colturale e permangono sul terreno per un periodo superiore a 5 anni. In quest'ottica sono diventate colture permanenti alcune carciofaie e le asparagiaie ma anche altre coltivazioni come ad esempio molte aromatiche: lavanda, rosmarino, con l'unica caratteristica comune di permanere sul terreno per un periodo superiore ai 5 anni. La distinzione nel LPIS di questa caratteristica è importante ai fini dei calcoli delle superfici seminate aziendali per la verifica degli obblighi greening.

Si è ritenuto quindi di introdurre il nuovo codice 669 (altre coltivazioni permanenti) con riferimento specifico all'asparago, al carciofo a ciclo lungo, alle piante aromatiche, al bambù, etc. Durante la fotointerpretazione la corretta classificazione sarà supportata, ove disponibili, dai dati dichiarativi 2017 e dalle immagini di archivio più recenti. Essa dovrà in ogni caso essere oggettivamente riscontrabile sull'immagine aggiornata.

2.3.3.4 Prati permanenti

La nuova definizione di “prato permanente” introdotta dall'Articolo 4 (1) (h) del Regolamento 1307/2013⁽²⁾ sostituisce, dal 2015, la definizione precedente e nel seguito di questo documento la dicitura “prato permanente” sarà intesa con questo nuovo significato.

Questa nuova definizione comprende sia i prati polifiti fuori avvicendamento, fino ad oggi classificati come seminativi (con il codice 666), sia i pascoli e prati pascoli senza tara classificati con il codice 638, sia i pascoli con tara forfettaria classificati con i codici 654 e 659.

Uno dei vincoli del greening impone il mantenimento del rapporto percentuale tra seminativi e prati permanenti (PP) ed in quest'ottica si rende necessario “fotografare” i PP Italiani nel periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore della riforma allo scopo di ottenere un dato di riferimento sulla base del quale monitorare in seguito le eventuali variazioni di questo rapporto.

Nelle zone ritenute sensibili che per il momento si identificano con le aree “Natura 2000” (salvo future integrazioni da parte delle autorità Regionali), vige invece il divieto assoluto della rimozione dei PP.

Al fine di monitorare le variazioni del rapporto PP/superficie agricola, l'amministrazione ha deciso di realizzare il “Registro Nazionale dei prati permanenti” che funzionerà da riferimento per la gestione ed il controllo di questi vincoli.

Questo Registro viene realizzato **su base dichiarativa** e sarà alimentato dalle dichiarazioni a PP del 2012, sommate alle dichiarazioni 2017 quando non già dichiarate nel 2013. Successivamente su tutte le particelle del Registro verranno effettuati controlli incrociati con il LPIS e le situazioni discordanti verranno avviate ad un controllo ulteriore.

Riepilogando, nel nuovo Registro dei PP confluiranno in pratica i seguenti usi del suolo tra quelli già presenti nel LPIS Italiano:

- **654 – pascolo magro (tara 50%)** che sarà rinominato in **“prato permanente (tara 50%)”**
- **659 – pascolo magro (tara 20%)** che sarà rinominato in **“prato permanente (tara 20%)”**
- **638 – pascolo polifita (tipo alpeggi)** che sarà rinominato in **“prato permanente senza tara”**
- **666 – aree seminabili** – per la parte riconoscibile da fotointerpretazione utilizzata come prato polifita fuori avvicendamento per almeno 5 anni, che dovrà essere nuovamente codificato in **“prato permanente senza tara” con il codice 638.**
- **650 – per la parte che le Regioni hanno individuato come oggetto di Pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT).**

Al fine di operare la distinzione tra seminativi e prati permanenti fino ad oggi classificati tra i seminativi si rende necessario modificare le definizioni di entrambi i codici coinvolti (666 e 638 vedi Allegato A – Sistema di classificazione ed Atlante dei casi particolari).

Dal punto di vista operativo, l'analisi sarà guidata dai dati dichiarativi ed il fotointerprete dovrà modificare sulla base delle nuove definizioni l'uso del suolo di quei poligoni per i quali l'immagine aggiornata e quella di archivio più recente confermano il dato dichiarativo.

² h) “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “**prato permanente**”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio]

Gli ultimi Audit della Commissione Europea tenutisi lo scorso anno in Artea, Agrea ed Agea nel periodo di luglio ed agosto hanno messo in evidenza le supposte carenze del LPIS Italiano nella distinzione delle tre categorie di superficie eleggibile che obbligatoriamente un LPIS deve inventariare. Il problema, in Italia non è nella distinzione tra seminativi e prati permanenti con tara ma nella distinzione tra seminativi e prati non avvicendati che occupano il terreno per periodi superiori ai 5 anni. È necessario porre particolare attenzione a queste situazioni utilizzando tutti gli strumenti a disposizione come la consultazione delle immagini di archivio e dei dati dichiarativi e, quando sia necessario, prevedere l'acquisizione di chiavi di lettura sul terreno. I risultati di questi rilievi dovranno essere conservati e messi a fattor comune comunicandoli al coordinamento.

2.3.4 Classificazione dei prati permanenti con tara

Dal momento che per la nuova programmazione della PAC il sistema delle tare forfetarie fino ad oggi utilizzato solo dall'Italia è stato riconosciuto ed introdotto nella legislazione comunitaria, sono oggi disponibili in merito delle regole Comunitarie scritte.

Il documento "DSCG – 2014 - 33:LPIS guidelines" al paragrafo 6.2 recita:

Determinazione della superficie ammissibile nel pro-rata

1. *In primo luogo, indipendentemente dalla loro dimensione, le costruzioni fatte dall'uomo devono essere escluse dalla Parcella delimitandole (**NB questo concetto è da considerarsi valido per tutti i tipi di superficie eleggibile e non solo per i prati permanenti**).*
2. *In secondo luogo per distinguere tra gli elementi non eleggibili "sparsi" che sono considerati nel coefficiente del pro-rata (cioè la loro superficie viene dedotta per mezzo del sistema di valutazione pro-rata – vedi punto tre sotto) e gli elementi non eleggibili in gruppo, gli elementi non eleggibili e gli alberi in gruppo con dimensioni superiori a 1000 m² (**NB per l'Italia 500m²**)³, che risultano inaccessibili agli animali al pascolo (vale a dire non esiste accesso evidente per gli animali) o che non possono essere pascolati, devono essere delimitati nel LPIS e detratti dalla MEA (Massima superficie eleggibile) della parcella in anticipo e devono essere esclusi quando si applica il sistema pro-rata³. Pertanto non entrano nel cosiddetto "bonus del 10%⁴" del sistema pro-rata.*
3. *In terzo luogo, per la parte rimanente della parcella deve essere valutata la percentuale di elementi non eleggibili sparsi ed alberi (in totale) e registrata nel LPIS la classe di tara pro-rata in cui ricade. Ogni parcella (appezzamento) può ricadere in una sola categoria del sistema pro-rata.*

Nei nuovi regolamenti viene inoltre ribadita la necessità di individuare superfici a pascolo che abbiano una omogeneità nella distribuzione delle tare evitando quindi di delimitare appezzamenti di superficie eccessiva. Questo concetto è già stato più volte espresso dai servizi tecnici della Commissione durante i diversi audit che si sono svolti nel corso dei precedenti cicli di fotointerpretazione Refresh ed è stato già inserito nelle precedenti versioni delle Specifiche Tecniche.

Da punto di vista operativo, in fase di fotointerpretazione dei pascoli con tara, è indispensabile porre una particolare attenzione ai seguenti fattori:

³ nel passaggio dalla scala cartografica nominale 1:10000 a quella 1:5000 (vedi art. 70(1) del Regolamento (EU) N° 1306/2013, sarebbe raccomandabile delimitare gli elementi non eleggibili al disopra dei 500 m²

⁴ Per l'Italia 5% perché il DM 6513 ha confermato il 5% come % minima di tara ammessa nonostante i regolamenti permettessero di innalzarla al 10.

valutazione del contesto: è importante considerare nel suo insieme l'area che si sta fotointerpretando per evitare di assegnare codici non pertinenti con la realtà locale (es. svincoli autostradali poligonati come pascoli o ancora pascoli sulle scarpate dei terrazzamenti, nei canali di scolo o nelle zone incolte delle zone intensamente coltivate). A tal fine è indispensabile che prima di cominciare la fotointerpretazione di una provincia si proceda ad una valutazione congiunta con tutti i tecnici per arrivare a delle modalità interpretative omogenee e condivise.

distinzione tra tare e pascoli (ora prati permanenti): la classificazione come prato permanente con tara attribuisce al terreno un'eleggibilità (anche se parziale e potenziale) ed è quindi necessario utilizzarlo con l'oculatezza e l'attenzione necessarie; esso deve corrispondere il più oggettivamente possibile a terreni effettivamente utilizzati o utilizzabili per il pascolamento, tanto più ora che viene richiesta anche una valutazione del mantenimento o dell'attività minima.

distinzione tra pascoli con tare e boschi tagliati: le tagliate forestali devono essere fotointerpretate come boschi anche se ripulite dalle ramaglie; a tal fine è indispensabile la consultazione delle immagini di archivio.

valutazione del grado di copertura e dell'accessibilità delle superfici: si deve tener conto dell'evoluzione naturale delle superfici a pascolo con tara soprattutto quando non pascolate, che nel corso degli anni vanno incontro ad un aumento progressivo della percentuale di tara fino a diventare completamente non eleggibili quando questa superi il 50%. Si deve inoltre evitare di attribuire pascolabilità a superfici coperte da cespuglieti fitti o terreni abbandonati coperti quasi totalmente da rovi e cespugli, come evidenziato dagli esempi di seguito riportati relativi a situazioni riscontrate in campo con i servizi tecnici della Commissione durante gli audit.

Esempio - 1 - Aquilonia (AV) pascoli con tara accertati da refresh



Si tratta di pascoli accertati da Refresh con diversi codici:

- 638 pascolo senza tare,
- 355 cespuglieto (659 pascolo con tara 20%) e
- 352 bosco di conifere(659 pascolo con tara 20%)

La maggior parte dei pascoli accertati in questa zona sono in realtà cespuglieti fitti, derivanti da ex seminativi abbandonati, o arboreti abbandonati (altrettanto fitti non accessibili per gli animali e non pascolabili) da classificare come superfici completamente non eleggibili.



Foto 1 - Cespuglieto fitto impenetrabile agli animali.

Versione 1.0 del 03 agosto 2017



Foto 2 - il 638 individuato (vedi anche foto 3) è in realtà un 659; il 659 (vedi anche foto 4) è in realtà un 650/304 cespuglieto fitto.



Foto 3 - pascolo con tara al 20%



Foto 4 - cespuglieto fitto

2.3.5 Superfici non eleggibili

La delimitazione ed esclusione degli elementi non eleggibili (raggruppati) al di sopra dei 1000 m² nei pascoli rientra già nelle regole di fotointerpretazione Refresh (vedi Allegato A paragrafo pascoli magri con tara forfetaria); relativamente alle soglie di deduzione delle superfici non eleggibili le novità maggiori sono:

- **per i pascoli**, nelle zone dove sono disponibili le nuove ortofoto con risoluzione di 20 cm, che quest'anno rappresenteranno la totalità delle zone volate, la dimensione minima per gli elementi non eleggibili da scorporare **diventa di 500 m²**

- **per tutte le superfici eleggibili:** i manufatti devono sempre e comunque essere delimitati e dedotti **indipendentemente dalla loro dimensione**.

Nella tabella seguente si riportano le soglie minime vigenti per i diversi tipi di superficie eleggibile e per le diverse risoluzioni:

Elemento non eleggibile	Uso del suolo che lo contiene	Risoluzione ortofoto	Sup. minima da delimitare
Manufatti	tutti	20/50 cm	>0
Tare diverse dai manufatti	666	20/50 cm	100 m ²
Tare diverse dai manufatti	638	20/50 cm	100 m ²
Tare diverse dai manufatti	651 ed altre coltivazioni permanenti	20/50 cm	100 m ²
Tare diverse dai manufatti - cespugli in gruppo o rocce	654-659	20 cm	500 m ²
Tare diverse dai manufatti - cespugli in gruppo o rocce	654-659	50 cm	1000 m ²

Tabella 3 - superficie minima da delimitare per le diverse superfici non eleggibili

2.3.6 Coltivazioni arboree consociabili e seminativi.

Nella classificazione utilizzata fino al 2014 erano considerati coltivazioni arboree consociabili con coltivazioni erbacee e codificate con il codice 655:

- gli impianti a sesto regolare, nei quali la distanza tra le piante sul filare e/o tra i filari (interfila) era superiore a 5 metri oppure la distanza tra le chiome delle piante, è superiore a 3 metri;
- gli impianti a sesto irregolare, nei quali la densità di piante per ettaro era inferiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante era, mediamente, superiore a 3 metri.

Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti è diventato obbligatorio classificare ogni porzione di territorio nelle tre categorie già indicate: seminativi, prati permanenti e coltivazioni permanenti, sebbene la Commissione dietro espressa richiesta delle autorità Italiane abbia risposto in maniera abbastanza sibillina che le classificazioni "ibride" non sono vietate ma è importante che siano pagate correttamente.

Di seguito si riportano le domande e le risposte della Commissione (Rif ARES 2015 145162):

Domanda: *In Italia, alcune pratiche locali prevedono, quando la distanza di consociazione e la densità di impianto lo permettono, coltivazioni consociate di colture erbacee e colture permanenti. I regolamenti chiedono di separare tre tipologie di superfici eleggibili:*

- Seminativi*
- Colture permanenti*
- Prato permanente.*

Il LPIS Italiano può mantenere entrambe le informazioni? la presenza di alberi e di seminativo, consentendo all'agricoltore di chiedere per entrambi gli usi premi accoppiati alla superficie (naturalmente, fino ad un massimo pari alla superficie massima eleggibile)?

Risposta:

Nei casi presentati (ndr durante la visita della Commissione in Italia di ottobre 2014), gli olivi sembravano essere produttivi, sarebbe pertanto opportuno classificare tale superficie (anche nel LPIS), come coltivazione permanente, (PC) secondo la definizione dell'articolo 4 (1) (g), del Regolamento (UE) n° 1307/2013.

Dove questa superficie coperta da olivi, sia anche consociata con grano duro, spetterà alle vostre autorità nazionali creare un sistema, in cui la massima superficie eleggibile della particella sia suddivisa nel numero di ettari eleggibili come colture permanenti PC (permanent crops ndt), ed in quello ammissibile come seminativo AL (Arable land ndt)). Le vostre autorità potrebbero quindi definire questa particella come coltivazione permanente (PC) e determinare le rispettive superfici tra AL e PC.

cioè dovranno stabilire le condizioni, in base alle quali saranno controllabili la classificazione come PC e/o AL, nonché le condizioni di eleggibilità per il Regime di pagamento di Base (BPS) ed eventualmente per il regime volontario di premi accoppiati (VCS).

Nel caso abbiate previsto due premi accoppiati, relativi ad una stessa superficie (ad esempio grano duro e oliveto), che potrebbero essere pagati su questo tipo di particelle "miste", dovrete garantire che uno stesso ettaro/pezzo di terreno, sia pagato sotto i due regimi, in conformità a condizioni di eleggibilità distinte che riflettano gli obiettivi differenti, ossia mantenendo il livello di produzione abituale rispettivamente di grano duro ed olive.

In particolare, le vostre autorità dovrebbero garantire che il pagamento sia calcolato rigorosamente, in relazione all'esatta superficie, rispettando tutte le condizioni di eleggibilità dei piani VCS (Voluntary Coupled schemes ndt) per i quali viene pagato.

Tenendo in considerazione questa risposta, Agea ha deciso di mantenere la "ri-classificazione" delle coltivazioni arboree consociabili realizzata negli scorsi anni (in attesa della risposta ndr), con qualche modifica, in maniera tale di lasciare al produttore, in queste situazioni, la possibilità di dichiarare l'una e/o l'altra cosa ma, nello stesso tempo, possedere una classificazione delle potenzialità di questi tipi di terreni misti tale da poter essere utilizzata nelle statistiche e per comunicare alla commissione le diverse superfici utilizzate.

Considerando che l'attività di riclassificazione è cominciata nel 2014, ora mai tutto il territorio Italiano si può considerare riclassificato, in sostanza non dovrebbero più esistere codici 655 generici. Si riportano comunque, di seguito i criteri guida della nuova classificazione: gli impianti arborei o arbustivi di essenze permanenti classificate precedentemente come 655 devono essere iclassificati come di seguito :

- **con il codice 151 (Coltivazioni Arborea consociabile),** quando dal contesto e dalla copertura del suolo sia deducibile che il terreno tra le piante non è né pascolato né coltivato ma si tratta di terreno dedicato esclusivamente alla coltivazione arborea nonostante il sesto permetterebbe altre attività;
- **con il codice 166 (seminativo consociato con Coltivazioni Arboree),** quando siano visibili o possibili per contesto consociazioni con coltivazioni erbacee;
- **con il codice 138 (pascolo consociato con Coltivazioni Arboree),** quando sia visibile o possibile per contesto il pascolamento tra le piante arboree.

Tutti e tre i codici manterranno comunque la compatibilità sia con il seminativo che con le coltivazioni permanenti ed entreranno nei calcoli delle superfici per la verifica degli obblighi greening in funzione di cosa vi viene dichiarato dai produttori.

2.3.7 Fotointerpretazione delle strade e piste poderali e/o interpoderali.


Nelle nuove guidelines sul LPIS ed anche in quelle sui controlli oggettivi, i servizi tecnici della Commissione hanno chiarito meglio le regole di fotointerpretazione delle strade poderali.

Le strade o “piste” che insistono su di un appezzamento agricolo vanno considerate come superfici eleggibili ed incluse nel poligono eleggibile adiacente, quando vi rientrano per caratteristiche e dimensioni (non asfaltate e di larghezza inferiore ai 2 metri), o quando, mancando le condizioni precedenti, siano evidentemente di servizio esclusivo all’appezzamento, cioè non attraversino l’appezzamento ma si interrompano al suo interno.

Vanno considerate come aree non eleggibili quando siano evidentemente parte di una rete di trasporto cioè quando attraversino l’intero appezzamento per metterlo in comunicazione con altri appezzamenti vicini, anche se utilizzate solo da mezzi agricoli.

Si riporta di seguito “l’albero delle decisioni” allegato all’ultima versione delle linee guida sul LPIS del CCR ([DSCG/2014/33 Year 2016](#)):

Roads/paths decision tree



2.3.8 Novità relative alla fotointerpretazione del Bosco RE

La Riforma della PAC prevede che per ogni parcella di riferimento sia verificata l'ammissibilità ai fini dei contributi previsti dai "Pagamenti diretti" (BPS e VCS) e per quelli previsti da altri schemi di pagamento tra cui i contributi a superficie previsti dalle misure di Sviluppo Rurale.

In tal senso risulta oggi necessario stabilire l'ammissibilità delle superfici naturali secondo la classificazione adottata a livello Nazionale per la definizione di Foresta dell'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio (INFC). Questa prevede la definizione di una superficie come Bosco (o Foresta) già a partire dal 10% di copertura del suolo se questa è imputabile alla presenza di alberi (essenze più alte di 5 metri o suscettibili di diventarlo a maturità). Per questo motivo la classificazione di "Foresta" del INFC è stata "contemplata" nel layer Refresh Esteso già dal 2010.

Dal 2015 questa informazione verrà trasferita "sempre" nelle particelle catastali insieme a quella della eleggibilità: ogni poligono di uso/occupazione del suolo di cui una particella è composta, avrà quindi una sua MEA (Massima superficie Eleggibile derivante dal RA) ed una sua classificazione come Foresta (SI o NO) derivante dal RE.

In fase di Aggiornamento Refresh sarà quindi importantissimo porre particolare attenzione alla classificazione dei Pascoli con tara, valutando correttamente se la tara presente sia associata ad alberi piuttosto che a vegetazione bassa (arbusteti, cespuglieti) che non rientra nella definizione di Foresta. Anche quando poi, sia predominante la vegetazione bassa, potrebbe comunque essere presente almeno il 10% di alberi che comunque conferirebbero la qualifica di "bosco" alla superficie in oggetto.

La tabella seguente esplicita tale concetto, indicando quali classi dei pascoli Refresh Esteso (quelle del bosco 650 naturalmente sono tutte contemplate) abbiano una corrispondenza con la "Foresta" INFC e quali, invece, non siano da considerare come tali.

Classe Refresh Agricolo		Classi Refresh Esteso		Bosco INFC
PASCOLO (tara fino al 20%)	659	Boschi di latifoglie	351	SI
		Boschi di conifere	352	SI
		Boschi misti di conifere e latifoglie	353	SI
		Aree a vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione	354	NO
		Cespuglieti	355	NO
		Aree a vegetazione sclerofilla - Macchia mediterranea	356	NO
		Aree a Pascolo naturale e prateria d'alta quota	357	NO
PASCOLO (tara fino al 50%)	654	Boschi di latifoglie	358	SI
		Boschi di conifere	359	SI
		Boschi misti di conifere e latifoglie	360	SI
		Aree a vegetazione arborea ed arbustiva in evoluzione	361	NO
		Cespuglieti	362	NO
		Aree a vegetazione sclerofilla - Macchia mediterranea	363	NO
		Aree a pascolo naturale e prateria d'alta quota	364	NO
Arboricoltura da legno	500	Arboricoltura da legno	313	SI
		Boschi di latifoglie	309	SI
		Boschi di conifere	310	SI
		Boschi misti di conifere e latifoglie	311	SI
		Aree a vegetazione arborea e arbustiva in evoluzione	312	SI

Tabella 4 – Classi RE che corrispondono alla definizione di “Foresta” del INFC e del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale (articolo 2, lettera r)⁵

⁵ "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico




Fig. 1 Le ortofoto prodotte per il 2017 hanno una risoluzione nominale di 20 cm al suolo

3. METODOLOGIA OPERATIVA 2017

Nella campagna in corso, che corrisponde al secondo anno del quarto ciclo triennale di aggiornamento, gli operatori lavorano sullo strato degli usi del suolo costituito negli anni precedenti, che, ancora per quest'anno sarà integrato dallo strato EFA costituito nel 2015; su questo strato gli operatori dovranno :

- verificare, sulla base delle nuove ortofoto, se nel periodo intercorso siano intervenute variazioni dell'uso del suolo agricolo, non agricolo ed EFA/EP;
- estendere la revisione accurata dello strato EFA/EP già realizzata nel territorio delle aziende maggiori all'intero territorio provinciale.
- riclassificare quegli usi del suolo che, pur non essendo cambiati sono stati oggetto di una modifica delle regole di classificazione (terreni abbandonati, prati permanenti)

La lavorazione del quarto ciclo è caratterizzata quindi dal confronto tra la nuova copertura fotografica aerea (volo 2017) e quella utilizzata durante il ciclo di fotointerpretazione precedente (2014).

Questa operazione di confronto tra “prima” e “dopo” deve garantire al massimo grado anche il recepimento delle modifiche intervenute sullo strato Refresh dopo la sua “pubblicazione” sul GIS_AGEA (interventi di BO, istanze di riesame, controlli a campione) quando queste non siano superate (o contraddette) dalla realtà riscontrabile sulle nuove ortofoto.

La lavorazione in continuo, viene effettuata su una griglia virtuale di quadranti (500 x 500 metri) utilizzati come unità minima di “lavorazione” (e quindi di blocco editing da parte di altri utenti) del database, indipendente dai limiti dei fogli catastali.

In sintesi i diversi passaggi del procedimento di lavorazione possono così riassumersi:

Caricamento dello “Strato Refresh EFATO 2015”: a valle della costituzione dello strato EFA, dal 2015 verrà utilizzato come strato di base per l'aggiornamento Refresh, lo strato arricchito, nel 2015, degli Elementi del paesaggio e delle altre aree di interesse ecologico.

Procedura di calibrazione delle ortofoto: applicazione dei parametri di spostamento dell'immagine contenuti nella macroarea intersecante l'area di lavoro al fine della corretto posizionamento dell'immagine.

Aggiornamento tematico dello strato Refresh “Efato”: avendo a disposizione le immagini aeree aggiornate, in questa fase l'operatore deve aggiornare le geometrie dei poligoni e la loro classificazione quando, dall'analisi della nuova copertura fotografica, rileva dei cambiamenti “reali” nell'uso del suolo.

Questo vale sia per quanto riguarda gli usi del suolo agricoli che quelli non agricoli compresi gli elementi del paesaggio e gli EFA provenienti dalla costituzione.

Tale attività sarà condotta su tutto il territorio, sebbene l'attività di fotointerpretazione potrà risultare differente per le zone già accuratamente riviste perché condotte da aziende con più di 15 ettari di seminativo, rispetto a quelle non riviste perché non condotte da aziende di questo tipo.

- Per le prime infatti andranno rilevate soprattutto le variazioni, tenendo conto che comunque lo strato EFA è stato costituito sulla base di immagini datate.
- Per le seconde andranno eseguiti tutti i controlli già effettuati durante la costituzione: **revisione, ridisegno, aggiornamento, classificazione dei poligoni dubbi, etc.** vedi Specifiche Tecniche di costituzione: (specifiche_tecniche_efa_v_2_0_6_feb2015 e allegato tecnico efa_v1_1)

Quando intervenire

Rimane valido il principio, già adottato nelle precedenti campagne, del riconoscimento e della rilevazione delle sole modifiche “REALI”, cioè non si deve “toccare” tutto ciò che non corrisponde al millimetro a quanto visibile sulla nuova foto, ma bisogna valutare, tenendo conto di eventuali fattori interferenti, (piccole differenze nel posizionamento della nuova immagine rispetto alla precedente o eventuali distorsioni locali dell'immagine, angolo e altezza di volo, differenze di scala etc.) **se effettivamente è intervenuta una modifica o meno:** dove non si ritiene esistano cambiamenti “reali” andrà mantenuto il disegno esistente.

Particolare attenzione andrà posta nella corretta classificazione dei seguenti elementi del paesaggio lineari affinché non siano confusi tra loro:

- margini dei campi
- siepi e fasce alberate
- alberi in filare
- terrazzamenti
- fossati e canali

Altrettanto importante è la coerenza della classificazione, facendo attenzione a che gli elementi delimitati conservino la medesima classificazione per tutta la loro estensione.

Eventuali dubbi in merito andranno risolti tramite l'acquisizione di chiavi di lettura mediante appositi rilievi in loco.

Analisi ed eventuale integrazione delle modifiche Back Office: in questa fase l'operatore dovrà visualizzare e valutare lo strato informativo delle lavorazioni realizzate direttamente sul GIS_AGEA nel periodo (B.O., istanze di riesame, controlli oggettivi, etc.) al fine di decidere se integrarle nello strato Refresh aggiornato, provvedendo al contempo alla loro armonizzazione geometrica e all'eventuale estensione all'intorno omogeneo. Le modifiche BO saranno rese visibili solo se incongruenti con lo strato Refresh per rendere più leggibile l'informazione.

Analisi e classificazione delle colture abbandonate: in presenza di un contesto seminativo e non pascolivo, è estremamente importante riclassificare i terreni a seminativo 666 e/o gli impianti arborei 651 (e relativi codici di dettaglio) con in codici 667 - aree seminabili in abbandono e 668 - colture arboree abbandonate, qualora lo stato di abbandono dei terreni sia evidente dall'attenta analisi dell'ortofoto attuale e di quella d'archivio, come descritto dettagliatamente nel paragrafo [1.4.2](#) e seguenti.

Eventuali dubbi circa lo stato di abbandono, andranno risolti tramite l'acquisizione di chiavi di lettura mediante appositi rilievi in loco.

Analisi e revisione dei Prati Permanenti: come descritto nel paragrafo [1.4.3.4](#) la “Riforma” impone la distinzione tra prati permanenti e seminativi, a tal fine verranno rese visibili le porzioni di territorio dichiarate a prato permanente nel Fascicolo Aziendale grafico e classificate in maniera differente nello strato Refresh.

L'informazione deve essere valutata oggettivamente tenendo conto della conoscenza del contesto territoriale (da approfondire anche con l'aiuto del coordinamento Sin), soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento dei prati stabili; il fotointerprete dovrà valutare l'opportunità di modificare la classificazione delle superfici precedentemente classificate come seminativi (666) in prati permanenti fuori avvicendamento (638) quando questo sia deducibile con ragionevole certezza dall'analisi comparata delle immagini aggiornate e di quelle d'archivio disponibili (RGB ed IR) al fine di stabilire che la porzione di territorio interessata non abbia subito lavorazioni negli ultimi 5 anni.

Risoluzione delle anomalie rilevate dalle statistiche di controllo del sw: verranno analizzate e risolte tutte le segnalazioni proposte nel pannello relativo.

3.1 Caricamento dello strato Refresh + EFA

L'applicazione SW nel momento in cui un fotointerprete prende in carico una determinata porzione di territorio, carica lo strato “Refresh Efat”.

Questo è costituito dall'integrazione tra l'ultimo strato informativo disponibile per le provincie in lavorazione, fotointerpretato nel 2014, e lo strato degli elementi del paesaggio e delle aree di interesse ecologico (EFA), costituito nei primi mesi del 2015 sulle stesse immagini 2014.

3.2 Procedura di calibrazione delle ortofoto

La variabilità dello strato di riferimento costituito dalle ortofoto digitali, anche se nei limiti rappresentati dalle normali tolleranze tecniche, costituisce un elemento di criticità dell'attività di aggiornamento dei dati di copertura del suolo.

Nel 2017 al fine di migliorare la sovrapposizione fra le ortofoto delle varie annualità, è stato previsto di eseguire la “coregistrazione” delle ortofoto 2017 utilizzando come riferimento le ortofoto 2014, questo anche per predisporre la banca dati SIAN alle evoluzioni/sviluppi futuri. Per garantire un'accurata sovrapposizione fra le ortofoto 2017 coregistrare e le ortofoto di costituzione del layer Refresh verranno utilizzate le macroaree prodotte nel corso della campagna 2014, con l'attività di calibrazione sulle ortofoto 2014.

Al fine di minimizzare tale impatto è stata definita una metodologia operativa basata sui seguenti vincoli:

- deve essere garantito il continuo territoriale sia per le ortofoto che per il dato tematico di copertura del suolo Refresh;
- in assenza di **effettive variazioni territoriali** il dato amministrativo conosciuto dalle aziende tramite il fascicolo aziendale non deve cambiare, ovvero la metodologia applicata deve

garantire che la procedura di aggiornamento dei dati Refresh sia eseguita su una base dati di riferimento geometricamente coerente (ortofoto e dati vettoriali di copertura del suolo);

- la base dati derivante dall'aggiornamento del Refresh deve garantire il rispetto dei requisiti previsti dal “framework” di valutazione della qualità del LPIS definito dal JRC (LPIS Quality Assessment) relativamente a: correttezza topologica, identificabilità e univocità della parcella di riferimento, riproducibilità delle misure relative alla superficie eleggibile, corrispondenza con i valori delle superfici richieste a contributo e pagate, etc.

Per rispettare i requisiti sopra riportati è necessaria un'attenta gestione dell'accuratezza di sovrapposizione tra ortofoto aggiornata e ortofoto di riferimento. Tale operazione consegue alla necessità di distinguere tra **“variazioni reali del territorio”** realmente intercorse e **“variazioni apparenti”** indotte dalla diversità nei parametri di acquisizione (ad es. angolo di vista, data ed ora di volo, risoluzione) o nel successivo trattamento delle ortofoto (quali il modello digitale del terreno utilizzato per l'ortorettifica). In particolare è stato previsto di applicare, prima dell'attività di fotointerpretazione, procedure che consentono l'adattamento del layer Refresh del 4° ciclo alla nuova ortofoto che, a causa del pixel 20 cm e del nuovo DTM, potrebbe essere fonte ulteriore di variazioni apparenti.

La procedura considera lo strato Refresh un layer geometrico coerente e prevede il calcolo dei parametri di calibrazione dell'ortofoto in modo da rendere perfettamente sovrapponibili i due strati: Refresh e ortofoto.


L'attività di “calibrazione” viene eseguita come processo preliminare fuori linea (quindi non a carico del fotointerprete) e prevede il caricamento, nel DB centrale del GIS, di poligoni contenenti le aree omogenee di traslazione, con il valore da applicare all'immagine prima della fotointerpretazione.

Gli spostamenti vengono applicati in automatico alle porzioni di ortofoto ricadenti nelle diverse aree con valore di “shift” orientato costante mentre non viene “spostato” lo strato tematico.

Sinteticamente, questa attività prevede le seguenti operazioni:

- estrazione della copertura vettoriale poligonale del Refresh dal DB di esercizio del GIS AGEA su base provinciale;
- identificazione di sub-aree nell'ambito delle diverse province, caratterizzate da valori indicativamente costanti dello “shift” tra layer Refresh ed ortofoto ed attribuzione a ciascuna di esse dei valori di “shift” orientato medio individuati;
- segnalazione delle aree in cui, a valle dell'applicazione dello “shift” medio, sussistono disallineamenti tra layer Refresh e nuova ortofoto non riconducibili alla sola traslazione lineare;
- restituzione delle informazioni acquisite (delimitazione, vettore spostamento, delimitazione zone con disallineamenti \neq da “shift”) relative alle sub-aree per l'utilizzo nelle procedure operative di aggiornamento del refresh.

Nello specifico delle singole procedure va sottolineato che l'estrazione dei dati dal DB viene eseguita sullo stesso strato tematico su cui sarà effettuata la fotointerpretazione di aggiornamento dei dati Refresh; l'identificazione delle sub-aree viene effettuata con un processo iterativo fino alla definizione di zone mediamente omogenee dal punto di vista dei valori e dell'orientamento dello "shift" e delimitate da superfici preferibilmente non-agricole (strade, acque, boschi). In questa operazione il valore di scostamento attribuito a ciascuna sub-area dovrà consentire una calibrazione per traslazione rigida per l'intera area con valori di scostamento residuo non superiore ai 2 metri.



Esempio di applicazione dei parametri di calibrazione

3.3 Aggiornamento dell'uso del suolo

L'aggiornamento dell'uso del suolo è l'obiettivo principale del lavoro e consiste nella "scansione" del territorio alla ricerca di incongruenze tematiche e geometriche tra lo strato di riferimento e la nuova realtà territoriale fotografata dalle immagini aggiornate; lo scopo è quindi quello di individuare e registrare i mutamenti intervenuti sul territorio nel periodo intercorso tra i due voli (tre anni) in termini di uso/copertura del suolo e di eleggibilità.

Come già accennato, al fine di evitare inutili e continue piccole modifiche delle superfici eleggibili dichiarabili dalle aziende agricole non legate ad effettive variazioni di eleggibilità, l'approccio interpretativo mira a distinguere tra i cambiamenti reali ed eventuali incongruenze legate all'imperfetta sovrapposibilità delle due immagini (la vecchia e la nuova); tale distinzione permetterà al fotointerprete di decidere di procedere all'aggiornamento solo nei casi di **evidenti** modifiche territoriali.

Come definito per la precedente campagna, dovranno essere mappate esclusivamente le variazioni di copertura del suolo di dimensioni superiori alle superfici non eleggibili minime da scorporare obbligatoriamente, cioè quelle già definite nella tabella del [paragrafo 1.4.5](#) che si riproduce per comodità:

Elemento non eleggibile	Uso del suolo che lo contiene	Risoluzione ortofoto	Sup. minima da delimitare
Manufatti	tutti	20/50 cm	> 0
Tare diverse dai manufatti	666	20/50 cm	100 m ²
Tare diverse dai manufatti	638	20/50 cm	100 m ²
Tare diverse dai manufatti	651 ed altre coltivazioni permanenti	20/50 cm	100 m ²
Tare diverse dai manufatti - cespugli in gruppo o rocce	654-659	20 cm	500 m ²
Tare diverse dai manufatti - cespugli in gruppo o rocce	654-659	50 cm	1000 m ²

Operativamente il fotointerprete, allo scopo di discernere tra cambiamenti reali ed apparenti, dovrà mettere a confronto ed analizzare tre strati:

- la nuova ortofoto
- le linee dello strato vettoriale di riferimento
- la precedente ortofoto.

I “cambiamenti apparenti” che non corrispondono a cambiamenti reali non dovranno essere recepiti anche nel caso in cui i limiti di un determinato elemento sull’immagine non dovessero corrispondere esattamente con il confine Refresh.

Questo tipo di approccio prevede, da parte del fotointerprete, una maggiore esperienza e conoscenza del territorio e delle dinamiche agronomiche che lo interessano.

Infatti, non si tratta più di “poggiare” meccanicamente la linea sul confine tra un “uso” ed un altro ma di decidere (sulla base delle proprie capacità di interpretazione del territorio) se spostarla o meno mettendo in atto una valutazione ed una scelta motivata.

Gli obiettivi da raggiungere tassativamente sono:

- l’analisi completa e dettagliata dell’area di lavoro
- l’individuazione di tutte le variazioni intervenute nel periodo
- la correzione di tutti gli errori riscontrati nella precedente fotointerpretazione
- il rispetto delle geometrie preesistenti quando non sussistano variazioni territoriali.

Questo approccio non deve però inibire dalla correzione di errori evidenti anche piccoli o dalla registrazione di piccole variazioni territoriali.

L’applicazione mette a disposizione degli utenti lo strumento delle maschere che facilita la verifica della completezza della “scansione” del territorio effettuata e che deve obbligatoriamente essere utilizzato nelle fase finale del lavoro (vedi manuale operativo) per rilevare eventuali modifiche non rilevate. L’esistenza di questo strumento infatti non deve esonerare dalla visione di insieme che offre le informazioni di contesto fondamentali per una corretta interpretazione. Deve essere inteso esclusivamente come strumento di controllo.

Di seguito si riportano alcuni esempi di modifiche “evidenti” da recepire e di modifiche “apparenti” da non recepire.

Esempio di modifica “evidente” da recepire



Ortofoto precedente



Classificazione Refresh precedente



Ortofoto attuale



Classificazione Refresh aggiornata

Esempio di modifica “apparente” da non recepire




Ortofoto precedente



Classificazione Refresh precedente



Ortofoto attuale: non ci sono mutamenti territoriali



Classificazione Refresh con leggero shift

Nell'immagine dell'esempio soprastante, l'angolo di ripresa, la stagione e l'ora di volo probabilmente diversi, determinano un visibile scostamento delle linee dello strato Refresh dai limiti effettivi degli elementi visibili sul terreno (linee rosse). Tuttavia non si registrano sostanziali variazioni nell'occupazione o nell'uso del suolo, pertanto le geometrie dello strato Refresh **non** devono essere modificate.



Layer Refresh su Ortofoto precedente

Layer Refresh su Ortofoto attuale

Nell'esempio di cui sopra si può vedere lo strato Refresh originario sovrapposto alle due immagini: dal confronto emergono una serie di errori della precedente fotointerpretazione nella delimitazione degli usi (indicati dalle frecce di colore giallo) ed una modifica evidente intervenuta successivamente, rilevabile sulla nuova ortofoto, indicata dalla freccia di colore rosso. In questo caso vanno corretti gli errori e delimitate le modifiche intercorse. Infatti, nelle situazioni indicate dalle frecce gialle la situazione non è variata nel triennio, ma ci sono elementi presenti anche nella vecchia foto che non erano stati censiti dalla precedente fotointerpretazione: si tratta di **errori da correggere**.

3.3.1 La procedura di classificazione

Gli strumenti a disposizione dell'operatore permettono di attribuire allo strato di uso del suolo una codifica bivalente utilizzata al fine di mantenere aggiornati contemporaneamente sia i tematismi del "Refresh Agricolo" che quelli del "Refresh Esteso" e permettere l'esportazione di output diversi.

Se questa scelta permette di ottimizzare i tempi di lavorazione, nello stesso tempo richiede ai fotointerpreti uno sforzo notevole per padroneggiare completamente le due classificazioni e mantenere la consapevolezza dell'attribuzione di eleggibilità (RA) anche nel momento in cui decidono di inserire un territorio in una determinata categoria di copertura del suolo di carattere naturalistico o antropico (RE).

Da questa campagna, le modifiche intervenute nel concetto di eleggibilità stesso portano molti codici "estesi" ad assumere un valore non più solo ambientale ma anche sotto il profilo della superficie "pagabile", vedi ad esempio [gli Elementi del paesaggio](#) (paragrafo 1.4.3.1) e quelli che definiscono le "foreste" ai sensi [dell'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio](#) (INFC) (paragrafo 1.4.8).

Nella maggior parte dei casi gli operatori che affrontano il lavoro di aggiornamento di questo quarto ciclo si troveranno fronte a dei poligoni già definiti e classificati, con confini già tracciati che andranno solamente "aggiornati" per renderli nuovamente coerenti con un territorio mutato e soprattutto con una nuova ortofoto che conterrà maggiori informazioni della precedente perché con risoluzione di 20 cm e DTM 5*5 m.



Refresh Agricolo



Refresh Esteso – dopo l'aggiornamento 2010 che per la prima volta ha introdotto la codifica “Estesa”

Gli strumenti maggiormente utilizzati saranno quelli del “taglio” che consente di tracciare una linea dividente un poligono esistente scomponendolo in due nuove porzioni o del “ritaglio” che delimita una porzione da scorporare per intero dal layer preesistente.

La classificazione Refresh comprende categorie che sono identificabili come “copertura del suolo” (le aree seminabili, i boschi ed i pascoli ad esempio) ed altre che sono più propriamente assimilabili ad

“usi” (ad esempio le serre fisse, le aree tecniche e tutti i codici di dettaglio delle coltivazioni arboree). Questa distinzione è importante perché, per poter attribuire un codice di “uso”, bisogna avere a disposizione una quantità di informazioni maggiori di quelle necessarie per attribuire un codice di “copertura”.

L'attività di fotointerpretazione è finalizzata alla suddivisione dell'area di lavoro in **appezzamenti omogenei** per copertura/uso del suolo.

Per appezzamento si intende una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile, con le immagini a disposizione, una copertura/uso del suolo omogenea/o tra quelle elencate nella [Tabella 5](#) (riportata di seguito).

I confini degli appezzamenti omogenei devono essere tracciati in corrispondenza del cambiamento di copertura del suolo o quando l'omogeneità sia interrotta da limiti permanenti quali:

- Strade e ferrovie;
- Fiumi e torrenti;
- Fossi e canali di irrigazione, scarpate, dirupi, muri.

I confini degli elementi del paesaggio e degli EFA con andamento lineare (siepi, filari fossati, terrazzamenti, margini, etc.) dovranno essere interrotti invece ogniqualvolta sia presente una interruzione di continuità di rilievo che permetta di considerare interrotto l'elemento delimitato: quando ad esempio un canale finisce o quando la continuità di una siepe è interrotta da un passaggio o da un altro elemento intersecante. Indicativamente quando ci siano interruzioni di continuità superiori ai 5 metri non imputabili a cause temporanee (potatura della siepe, morte di qualche pianta che può essere rimpiazzata, etc.)

Per quanto riguarda gli elementi del paesaggio e le EFA la suddivisione di un elemento può non dipendere da soluzioni di continuità visibili sull'immagine. Questi infatti verranno suddivisi in porzioni coerenti con i limiti dimensionali previsti ed in porzioni non coerenti per mezzo di funzioni software che sono dettagliate nel manuale operativo del sw: “Manuale_d'uso_EFA_V2.0”

Durante le attività di aggiornamento la delimitazione sarà già definita; compito dell'operatore sarà verificare che le condizioni sopra elencate siano sempre rispettate.

In alcuni casi, per determinare correttamente sia la delimitazione che la classificazione di un appezzamento, può essere necessario il ricorso ai vari dati ausiliari disponibili o, in ultima analisi, al servizio di assistenza e supporto.

I dati ausiliari ad oggi disponibili sono:

- L'ortofoto di riferimento del 2014 a colori naturali, sulla quale è stato precedentemente aggiornato il layer Refresh e rispetto alla quale devono essere effettuate le valutazioni relative ad eventuali cambiamenti dell'uso del suolo e delle EFA;
- L'ortofoto di riferimento del 2014 all'infrarosso che permette di distinguere tra diversi tipi di vegetazione con risposte diverse in relazione al tipo di fogliame ed a vari altri fattori e mette in evidenza gli elementi non vegetati come l'acqua o i fabbricati etc.

- Lo strato delle particelle catastali
- Lo strato Back Office del GIS-AGEA, che rappresenta il dato di copertura/uso del suolo attualmente (nel momento in cui si procede alla fotointerpretazione) presente e valido nel GIS del SIAN. Sarà possibile visualizzare le modifiche intervenute rispetto all'ultima interpretazione Refresh (2014) solamente quando queste siano incongruenti con lo strato Refresh di archivio. Questo permetterà di eliminare molto del "rumore di fondo" rappresentato dalle segnalazioni che non modificano la sostanza del rilievo, concentrando l'attenzione dei tecnici su quelle veramente pertinenti.

È importantissima ed obbligatoria la sua consultazione al fine di recepire tutte le modifiche "compatibili" con la nuova immagine.

- Lo strato dichiarativo dei prati permanenti.
- Lo strato dichiarativo delle altre coltivazioni permanenti
- Le isole aziendali.

3.3.2 Le codifiche del "Refresh Agricolo" e del "Refresh Esteso"

Nel 2010 l'intera copertura nazionale del Refresh Agricolo è stata sottoposta ad un'attività di approfondimento della classificazione secondo le specifiche del Refresh Esteso (vedi Refresh_Esteso_Specifica_Tecnica versione 3 del 20 settembre 2010).

L'aggiornamento Refresh 2017 viene svolto quindi a partire da uno strato già "Esteso", integrato con lo strato EP/EFA costituito su immagini di archivio per la totalità delle province.

E' importante ricordare che anche in questa campagna verrà approfondita la classe delle coltivazioni arboree consociabili (655).

Nella tabella 5 è riportata la corrispondenza fra le classi RA – RE.

Nell'allegato A vengono descritte le classi di uso del suolo partendo da quelle del Refresh Agricolo per arrivare alle possibili classi del Refresh Esteso che le dettagliano.

Dalla scorsa campagna la classificazione RE viene utilizzata per conferire alle particelle catastali un attributo qualitativo che le identifichi come Boschi (così come definiti dal INFC) e, di conseguenza le qualifichi come possibili oggetti delle misure forestali contemplate dal quadro strategico per lo sviluppo rurale, in questo contesto particolare attenzione dovrà essere posta alla corretta classificazione RE dei pascoli con tara e dei Boschi.

La classificazione RE sarà inoltre utilizzata per conferire alle superfici una qualifica di Elemento del paesaggio eleggibile (EP) o di Area di interesse ecologico valida ai fini della verifica degli obblighi del greening (EFA).

A - CLASSI DA APPROFONDIRE			
CODICE RA	DESCRIZIONE REFRESH AGRICOLO	CODICE RE	DESCRIZIONE REFRESH ESTESO
650	BOSCHI	300	Boschi di latifoglie
650	BOSCHI	301	Boschi di conifere
650	BOSCHI	302	Boschi misti di conifere e latifoglie
650	BOSCHI	304	Cespuglieti
650	BOSCHI	305	Vegetazione sclerofilla - Macchia mediterranea
650	BOSCHI	303	Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
654	PASCOLO (TARA 50%)	358	Boschi di latifoglie
654	PASCOLO (TARA 50%)	359	Boschi di conifere
654	PASCOLO (TARA 50%)	360	Boschi misti di conifere e latifoglie
654	PASCOLO (TARA 50%)	361	Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
654	PASCOLO (TARA 50%)	362	Cespuglieti
654	PASCOLO (TARA 50%)	363	Aree a vegetazione sclerofilla
654	PASCOLO (TARA 50%)	364	Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
659	PASCOLO (TARA 20%)	351	Boschi di latifoglie
659	PASCOLO (TARA 20%)	352	Boschi di conifere
659	PASCOLO (TARA 20%)	353	Boschi misti di conifere e latifoglie
659	PASCOLO (TARA 20%)	354	Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
659	PASCOLO (TARA 20%)	355	Cespuglieti
659	PASCOLO (TARA 20%)	356	Aree a vegetazione sclerofilla
659	PASCOLO (TARA 20%)	357	Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
660	MANUFATTI	316	Edificato residenziale
660	MANUFATTI	318	Fabbricati isolati
660	MANUFATTI	319	Stalle e fabbricati ad uso zootecnico
660	MANUFATTI	320	Aree industriali e commerciali
660	MANUFATTI	321	Infrastrutture di trasporto
660	MANUFATTI	322	Aree portuali
660	MANUFATTI	323	Aeroporti
660	MANUFATTI	324	Aree estrattive
660	MANUFATTI	325	Discariche
660	MANUFATTI	326	Cantieri
660	MANUFATTI	327	Aree verdi urbane
660	MANUFATTI	328	Aree ricreative e sportive
690	ACQUE	329	Corsi d'acqua
690	ACQUE	786	Fossi e canali di larghezza inferiore ai 10 metri
690	ACQUE	330	Laghi e bacini d'acqua di superficie significativa
690	ACQUE	335	Invasi e piccoli bacini d'acqua
690	ACQUE	333	Vegetazione ripariale
690	ACQUE	331	Paludi interne
690	ACQUE	332	Paludi salmastre
690	ACQUE	334	Saline
690	ACQUE	336	Lagune costiere
690	ACQUE	337	Estuari
690	ACQUE	338	Mari e oceani
770	AREE NON COLTIVABILI	339	Spiagge
770	AREE NON COLTIVABILI	340	Rocce nude
770	AREE NON COLTIVABILI	341	Aree con vegetazione rada
779	AREE DI SERVIZIO ALLA COLTURA DEL RISO	365	Seminativi
779	AREE DI SERVIZIO ALLA COLTURA DEL RISO	366	Corsi d'acqua
780	TARE	342	Cespuglieti
780	TARE	343	Vegetazione sclerofilla - Macchia mediterranea
780	TARE	344	Vegetazione ripariale
780	TARE	347	Gruppo di Alberi no EFA

780	TARE	782	Aree incolte a vegetazione spontanea all'interno di aree seminabili
500	ARBORICOLTURA DA LEGNO	313	Arboricoltura da legno
500	ARBORICOLTURA DA LEGNO	309	Boschi di latifoglie
500	ARBORICOLTURA DA LEGNO	310	Boschi di conifere
500	ARBORICOLTURA DA LEGNO	311	Boschi misti di conifere e latifoglie
500	ARBORICOLTURA DA LEGNO	312	Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
B - CLASSI DA NON APPROFONDIRE			
138	PASCOLO CONSOCIATO CON COLTIVAZIONI ARBOREE		
151	COLTIVAZIONE ARBOREA CONSOCIABILE		
166	SEMINATIVO CONSOCIATO CON COLTIVAZIONI ARBOREE		
410	VITE		
420	OLIVI		
430	AGRUMI		
491	CARRUBO		
492	CASTAGNO		
493	MANDORLO		
494	NOCCIOLO		
495	NOCE		
497	PISTACCHIO		
557	SERRE		
638	PRATO PASCOLO PERMANENTE (SENZA TARA)		
651	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE		
666	AREE SEMINABILI		
667	AREE SEMINABILI ABBANDONATE		
668	COLTIVAZIONI ARBOREE ABBANDONATE		
669	ALTRE COLTIVAZIONI PERMANENTI (ASPARAGO, CARCIOFO)		
685	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU SPECIE ARBOREE)		
781	SIEPI E FILARI		
681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE		
C – CLASSI DEGLI EFA E DEGLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO – valgono come codici estesi			
783	ALBERI IN FILARE – EP PROTETTO DALLA CONDIZIONALITA'		
784	STAGNI E LAGHETTI – EP PC		
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI		
786	FOSSATI E CANALI – EP PC		
787	MURETTI TRADIZIONALI – EP PC		
788	SIEPI E FASCE ALBERATE – EP PC		
789	MARGINI DEI CAMPI		
790	TERRAZZAMENTI - EP PC		
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI		
793	ALBERI ISOLATI – EP PC		

Tabella 5 – Codici di fotointerpretazione da utilizzare

3.4 Aggiornamento ed estensione dello strato EFA

Unitamente all'aggiornamento dell'uso del suolo Refresh, eseguito con le modalità descritte, l'altra attività fondamentale da svolgere in fase di Aggiornamento è la verifica dello strato EFA già costituito ed il suo completamento per l'intero territorio provinciale.

Se ne dà qui una breve descrizione rimandando alle specifiche tecniche di costituzione disponibili sul sito del SIAN (www.sian.it) in area pubblica per maggiori approfondimenti.

L'attività di costituzione dello strato EFA è stata realizzata attraverso la generazione in automatico degli EFA e degli EP per l'intero territorio nazionale, tramite la trasformazione dei codici RE univocamente traducibili nei nuovi codici EFA, ma l'analisi puntuale volta alla loro verifica ed eventuale modifica è stata effettuata esclusivamente per il territorio appartenente ad aziende che dichiaravano una superficie a seminativo maggiore di 15 ha.

In fase di aggiornamento sarà dunque necessario procedere alla verifica degli elementi individuati per l'intera superficie provinciale, alla loro eventuale correzione (modifica/cancellazione) ed all'aggiunta degli elementi non censiti precedentemente, in quanto non presenti o trascurati o di dimensioni che non era previsto disegnare.

Qui di seguito verranno riepilogate le principali operazioni che sono state effettuate durante la fase di costituzione e quelle che dovranno essere realizzate in questa fase.

3.5 Fase 1 - Elaborazione Generale su tutto il territorio.

A partire dallo strato Refresh di archivio (aggiornato al 2013) una procedura automatica ha classificato le geometrie già presenti in funzione della loro conformità con le dimensioni stabilite.

Questa classificazione è stata realizzata in continuo sull'intero territorio nazionale con il requisito del mantenimento della coerenza topologica e geometrica con lo strato di partenza.

Sulla base delle regole estrapolate dalla legislazione Comunitaria e Nazionale che stabiliscono i requisiti delle diverse EFA - EP e sulla base della codifica Refresh Esteso (RE) utilizzata nella normale attività di fotointerpretazione Refresh sono stati stabiliti i codici di uso del suolo da prendere in considerazione come Efa potenziali.

Tali elementi sono stati "evidenziati" e successivamente classificati in base alle loro dimensioni per suddividerli in:

- **Elementi non conformi** che rimangono non eleggibili come elementi del paesaggio e non validi ai fini del conteggio delle percentuali greening.
- **Elementi dimensionalmente congruenti** e quindi eleggibili come Elementi del Paesaggio e potenzialmente validi ai fini EFA.

Il nuovo layer è stato realizzato tramite una procedura di valutazione della congruenza dimensionale in modo tale da suddividere le sezioni dei poligoni come "EFA ok" "EFA non ok".

Tale classificazione è stata effettuata in questa fase su tutto il territorio Nazionale con un set di codici ridotto che consentisse una trasformazione univoca:

I codici RE da “estrarre” in questa fase infatti, sono stati solo quelli più “sicuri” in considerazione del fatto che la porzione di territorio non dichiarata da “Grandi aziende” non sarebbe stata più “riguardata” dai fotointerpreti (fino al successivo Refresh, cioè fino ad ora per le provincie in lavorazione del 2017) ed era quindi importante che non contenesse elementi “dubbi”.

- Su questi elementi il software ha applicato una transcodifica automatica trasformando il codice RE nel codice EFA/EP corrispondente e classificando le porzioni di poligono in funzione della congruenza dimensionale in EFA-OK o EFA-KO secondo le regole contenute nella tabella 6:

Tabella 6 – codici Refresh (Agricolo ed Esteso) e codice EP-AIE corrispondente attribuito nella fase 1.

codici RE di interesse per le EFA/EP Nazionali			vincoli		Output classificazione		
cod Ag	descrizione Agricola	cod Est	descrizione estesa	vincoli dimensionali	EP/EFA – descrizione	codice EP-EFA - KO	codice EP-EFA-OK no operatore
690	ACQUE	329	Corsi d'acqua, canali e idrovie	larghezza < 10m	fossati di larghezza inferiore ai 10 metri	rimane 329	786
690	ACQUE	335	Invasi e piccoli bacini d'acqua	area < 3000 m ²	stagni e laghetti	rimane 335	784
690	ACQUE	333	vegetazione ripariale	larghezza < 10 metri	fasce tampone ripariali	rimane 333	791
690	ACQUE	786	fossi e canali	larghezza < 10m	fossati di larghezza inferiore ai 10 metri	diventa 329	786
780	TARE	781	Siepi e filari	larghezza < 20m	siepi e fasce alberate	rimane 781	788
780	TARE	344	vegetazione ripariale	larghezza < 10 metri	fasce tampone ripariali	rimane 344	791
780	TARE	347	Gruppo di Alberi generico	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 347	785
779	AREE DI SERVIZIO RISO	366	Corsi d'acqua, canali e idrovie	larghezza < 10m	fossati di larghezza inferiore ai 10 metri	diventa 329	786
781	SIEPI	781	SIEPI	larghezza < 20m	siepi e fasce alberate	rimane 781	788
650	BOSCHI	300	Boschi di latifoglie	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
650	BOSCHI	301	Boschi di conifere	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
650	BOSCHI	302	Boschi misti di conifere e latifoglie	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
654	PASCOLO (TARA 50%)	358	Boschi di latifoglie	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
654	PASCOLO (TARA 50%)	359	Boschi di conifere	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
654	PASCOLO (TARA 50%)	360	Boschi misti di conifere e latifoglie	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
659	PASCOLO (TARA 20%)	351	Boschi di latifoglie	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
659	PASCOLO (TARA 20%)	352	Boschi di conifere	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785
659	PASCOLO (TARA 20%)	353	Boschi misti di conifere e latifoglie	area < 3000 m ²	boschetti	rimane 300	785

3.5.1 Fase 2 - Intersezione “Aziendale” ed Approfondimento grafico:

Fotointerpretazione approfondita sullo strato elaborato automaticamente durante la prima fase, limitata alla superficie delle aziende con obbligo EFA (con più di 15 ettari dichiarati come seminativi) e revisione degli EFA/EP così ottenuti con l'obbligo di:

- Valutare la coerenza semantica con le definizioni.
- Verificare la stabilità nel tempo
- Verificarne la delimitazione corretta

All'interno del territorio appartenente alle aziende con più di 15 ha di seminativo, lo strato modificato creato nella prima fase è stato, inoltre, integrato:

- a) da quei poligoni che non avendo una corrispondenza univoca con un elemento EP/EFA determinato non è stato possibile trasformare automaticamente che sono quindi stati classificati solo in seguito all'analisi dei fotointerpreti;
- b) dagli elementi non disegnati sul precedente strato Refresh Estesio;
- c) dagli elementi di larghezza inferiore ai due metri non presenti nello strato Refresh che vengono digitalizzati su un layer separato con linee (EFA lineari) o punti (EFA puntuali), sulla base di quanto definito dal Regolamento 639/2014.

La classificazione manuale in questa fase è stata realizzata con un set di codici più esteso, aggiungendo alcune codifiche meno “sicure” in considerazione del fatto che comunque queste zone sono state “riguardate” dai fotointerpreti.

I codici "ambigui" aggiunti in questa fase non possedevano una transcodifica univoca e quindi non permettevano la trasformazione automatica.

Di conseguenza sono stati importati come tali e proposti all'operatore, il quale, solo dopo aver deciso come classificarli ha avviato l'analisi di congruenza dimensionale che ha separato gli EFA-OK dagli EFA-KO.

Tabella 7 - Categorie non trasformate in automatico da sottoporre ad analisi puntuale

Codice Agricolo	descrizione agricola	codice esteso	descrizione estesa	operazione
780	TARE	342	Cespuglieti	l'operatore classifica con uno dei codici EP/EFA e solo dopo fa scattare l'analisi dimensionale.
780	TARE	343	Vegetazione sclerofilla - Macchia mediterranea	l'operatore classifica con uno dei codici EP/EFA e solo dopo fa scattare l'analisi dimensionale.
780	TARE	782	Aree incolte a vegetazione erbacea spontanea all'interno di aree seminabili	l'operatore classifica con uno dei codici EP/EFA e solo dopo fa scattare l'analisi dimensionale.

3.5.2 Fase 3 – Aggiornamento Refresh “EFATO” estensione della fase 2 a tutto il territorio e revisione completa dello strato EP/EFA

L'aggiornamento Refresh può essere considerato come la fase conclusiva della costituzione del Layer EFA; in sostanza, oramai, questo strato può essere considerato parte dello strato Refresh, pur trattandosi di uno strato ancora incompleto e potenzialmente non aggiornato, in quanto realizzato sulla base di immagini datate.

In fase di aggiornamento, relativamente agli elementi del paesaggio ed alle aree di interesse ecologico, sarà compito del fotointerprete:

- Sui territori non compresi nelle ["isole aziendali"](#):
 - Dovranno praticamente essere realizzate tutte le attività previste nella fase 2 per i territori ricadenti nelle isole:
 - Valutazione della coerenza semantica con le definizioni.
 - Verifica della stabilità nel tempo.
 - Verifica della corretta delimitazione
 - Analisi dei poligoni non trasformati automaticamente
 - Disegno degli elementi non disegnati sul precedente strato Refresh Esteso.
 - Disegno degli elementi di larghezza inferiore ai due metri non presenti nello strato Refresh
 - Revisione di tutti gli elementi registrati sulla base delle nuove immagini aggiornate
- Sui territori compresi nelle ["isole aziendali"](#):
 - Revisione di tutti gli elementi registrati sulla base delle nuove immagini aggiornate
 - Correzione di eventuali errori di delimitazione o di classificazione commessi durante la costituzione.

4. GLOSSARIO

Appezamento - Porzione continua di terreno della quale è riconoscibile una copertura del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.

(CLC) CORINE LAND COVER - E' un progetto GIS coordinato dalla Commissione Europea che si propone di dotare l'Unione Europea, gli stati associati ed i paesi limitrofi dell'area mediterranea e balcanica di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'Ambiente. nel progetto Refresh viene utilizzato lo strato "uso del suolo". CORINE come strato informativo ausiliario e la legenda della codifica "Refresh Esteso" è una legenda derivata da quella CORINE.

Consistenza territoriale del Fascicolo - Elenco delle particelle catastali condotte dall'azienda a vario titolo (proprietà, affitto, altro) e relativa superficie.

EP - Elementi caratteristici del Paesaggio sono elementi che vengono ritenuti strutturali nella composizione del paesaggio di una certa zona (l'intero territorio Nazionale per l'Italia). Alcuni di questi sono protetti dal BCAA 7 della condizionalità e quindi soggetti all'obbligo di non eliminazione e rappresentano superficie eleggibile ai sensi dell'articolo 9 (2) del Regolamento (UE) 640/2015. Gli altri sono validi solo come EFA e non rappresentano dunque superficie eleggibile ma rimangono non eleggibili. Sono tutti validi come superficie EFA a condizione che siano adiacenti ad un seminativo o che insistano sopra un seminativo.

EFA - Ecological Focus Area = Aree di interesse ecologico

Sono aree di interesse ecologico che fanno parte delle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente nell'ambito del Greening della nuova PAC, la loro presenza in misura di almeno il 5% della superficie aziendale a seminativo è obbligatoria per le aziende che conducono più di 15 ettari a seminativo. Alcune di queste sono elementi del paesaggio e quindi eleggibili, altre sono intrinsecamente eleggibili per tipo di uso del suolo, altre non sono eleggibili ma lo diventano solo fino alla superficie necessaria a soddisfare l'obbligo greening. La superficie valida ai fini dell'obbligo (diversa da quella reale) viene calcolata utilizzando i fattori di conversione e ponderazione stabiliti dall'allegato II del DM 1420 del 26 febbraio 2015.

Isola aziendale - unione delle particelle catastali contigue appartenenti alla medesima azienda (CUAA); in contesto EFA sono state "costruite" graficamente e rese visibili agli operatori le isole delle aziende che dichiaravano di condurre più di 15 ettari di seminativo. Le isole sono comunque composte da tutte le particelle aziendali indipendentemente dall'utilizzazione.

LPIS (Land Parcel Identification System = SIPA Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole) - È il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) che insieme all'anagrafe aziendale ed integrato con i dati provenienti da altre basi di dati (anagrafe tributaria, anagrafe zootecnica, Agenzia del territorio etc.) va a costituire il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC o IACS) utilizzato dall'AGEA.

Copertura del suolo (land cover) - Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici (definizione INSPIRE). Cioè la copertura del suolo rappresenta la potenzialità di un territorio ad essere "usato" in un certo modo nel futuro (JRC S1 devos Ipis ko 2009-05-21). Il concetto di copertura del suolo in ambito PAC-IACS individua le superfici sulle quali è possibile utilizzare i "titoli" (art. 34 del Regolamento (CE) 73/2009).

Parcella agricola - Porzione di terreno contigua e omogenea per copertura del suolo e conduzione.

Particella catastale - Porzione di terreno così come risultante nel Catasto Terreni dell'Agenzia del Territorio.

RA - Refresh Agricolo: Strato tematico costituito durante il primo ciclo di fotointerpretazione "Refresh" al fine di mappare il territorio italiano sotto il profilo dell'ammissibilità ai contributi comunitari, per l'aggiornamento triennale del LPIS e del SIGC.

RE: Refresh Esteso: Strato tematico derivato dal Refresh Dinamico con l'utilizzo di una legenda CLC derivata, che si propone di approfondire le categorie "non agricole" del Refresh sotto il profilo Ambientale ed Antropico.

SIGC - Sistema Integrato di Gestione e Controllo, in Europa IACS (Integrated Administrative Control System), comprende i seguenti elementi:

- a) una banca dati informatizzata;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21;
- d) le domande di aiuto;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto;
- g) un sistema di identificazione e di registrazione degli animali

è inoltre integrato con altre basi di dati (anagrafe tributaria, Agenzia del territorio, etc.)

Uso del suolo (land use) - Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e future (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo). Cioè l'uso del suolo rappresenta l'effettivo utilizzo cui quel determinato suolo è soggetto nel momento in cui è fotointerpretato ed ha validità temporale (annuale o poliennale) in funzione del tipo di uso (definizione INSPIRE). Il concetto di uso del suolo in ambito PAC-IACS individua le superfici soggette ai diversi regimi di aiuto accoppiati alla superficie (Art. 49 Comm. del Regolamento (CE) 796/2004).